

TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1849

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO FRASCHINI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. *Giuramento di alcuni deputati — Verificazione di poteri.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario provvisorio, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

(I deputati Campana, Galli, e Buraggi prestano giuramento.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

ARNULFO, relatore dell'ufficio VI, propone alla convalidazione della Camera l'elezione dei signori:

Conte Teodoro di Santa Rosa a deputato del collegio di Lanusei;

D. Antonio Spano a deputato del 3° collegio di Oristano. (La Camera approva.)

GIOIA, relatore dell'ufficio VII. Collegio di Santhià.

L'elezione di questo collegio, quanto alla forma, fu regolare ed incensurabile.

Gli elettori iscritti erano 568; i votanti nella prima votazione furono 132, più del terzo degli elettori iscritti.

Il signor Carlo Riccardi ebbe voti 48, il signor cavaliere Talucchi ne ebbe 41, il conte Pelletta di Cortanzone 20; altri ventun voti si dispersero a diverse persone; due bollettini furono annullati.

Nel secondo squittinio comparvero a votare 126 elettori, sei meno del di innanzi.

Il cavaliere Talucchi ebbe voti 81, il signor Carlo Riccardi 45.

In conseguenza fu proclamato a deputato il cavaliere Talucchi.

Sulla forma non vi è dunque nulla a dire. Il procedimento dell'elezione fu regolare; ma *in merito* non si vuol tacere una circostanza di fatto che ha meritata nell'ufficio lunga e diligente discussione.

Nel collegio di Santhià entrano le circoscrizioni di tre mandamenti; Santhià, Arborio e Gattinara, lontani questi due ultimi dal luogo dell'adunanza che è in Santhià, per lo spazio di tre o quattro miriametri (14 a 18 miglia piemontesi).

La strada non breve è intersecata da varii torrenti mancanti, si dice, di ponti e porti natanti, epperò non guadabili in tempo di acque grosse. D'onde avvenne che una parte degli elettori di Arborio e Gattinara e altri luoghi circostanti, i quali si posero in via nel di precedente l'elezione, non poterono arrivarvi in tempo. Gli altri che aspettarono il di stesso dell'elezione, tardati dalle piogge, dalle cattive strade

e dalla crescita fatta maggiore delle acque, non poterono arrivare.

Quindi una protesta che alcuni dei presenti stimarono di dover fare in pro degli assenti; protesta che fu presentata all'ufficio elettorale prima che si sciogliesse, e di cui menzione fu pur fatta nello stesso verbale di elezione.

Io credo dover dare lettura, e di questa parte del verbale, e per disteso della protesta anzidetta.

« Si concedono testimoniali a chi di ragione della presentazione fatta, appena terminata la prima chiamata, d'un ricorso sottoscritto da numero 50 elettori dei mandamenti di Gattinara ed Arborio, con cui per i motivi ivi spiegati si eccita l'ufficio a pronunciare a termini dell'articolo 73 delle legge 17 marzo 1848, se possa riconoscersi valida la presente operazione, ad onta che per le dirotte piogge non siansi potuti gli elettori di detti mandamenti recarsi in questo borgo.

« E l'ufficio fattosi carico d'un tale incidente, nel mentre manda unirsi il detto ricorso, in un con tutti i certificati in detto ricorso enunciati, debitamente vidimati; considerando che qualunque sieno le specialità delle circostanze addotte dagli elettori di Gattinara ed Arborio, non possono nè debbono sospendere le operazioni dell'ufficio, dichiara doversi intanto proseguire fino a suo termine.

« Si mandano pure ad ogni buon fine unire al presente verbale due lettere sottoscritte una *Selva* e l'altra *Viola*, non che un certificato sottoscritto *Maccia Nicomede chirurgo*, il tutto debitamente vidimato, ed altro sottoscritto *Fontana chirurgo*, pur visato, giustificativi d'incomodo di salute menzionati nella lista degli assenti. »

« Gl'infrascritti elettori dei mandamenti di Gattinara e di Arborio, a nome anche dei loro colleghi che non poterono intervenire, pria che si chiuda l'operazione di quest'ufficio si tengono in obbligo di porgere al medesimo istanza formale acciò si faccia constare nel verbale della presente elezione delle seguenti osservazioni e circostanze di fatto, su cui richiamano l'attenzione dell'ufficio e successive provvidenze del Governo:

« 1° Che il risultato della presente elezione non è e non può altrimenti ravvisarsi che l'espressione d'una minoranza estrema del collegio, dacchè sopra elettori numero 568 che lo compongono, appena cento trentadue poterono prestarvi il loro intervento;

« 2° Che la massima parte di quelli non intervenuti appartiene ai mandamenti di Gattinara e di Arborio, il di cui non intervento non è attribuibile a difetto di volontà, ma bensì (tacendo dell'enorme distanza da tre a quattro miriametri rispettivamente, che separa i detti mandamenti dal sito

di questa adunanza, della quasi mancanza di mezzi di trasporto, nè in corso periodico a servizio del pubblico, nè ritrovabili al servizio speciale degli elettori), vuole specialmente imputarsi alla pioggia dirotta cadente da due giorni, ed al conseguente eccessivo gonfiamento di vari torrenti intersecanti lo stradale da percorrersi, e mancante di ponti, o porti natanti pel loro fragitto, malgrado esista e si paghi il dritto di pedaggio sui maggiori di essi, il Cervo e l'Elvo, senza alcun corrispettivo di fatto pei passeggeri, talchè è una vera forza maggiore che impedisce l'adempimento dei doveri elettorali in circostanza sì soleanne, contro la buona volontà e manifesta intenzione degli elettori stessi;

« 3° Che quelli di Gattinara fossero realmente disposti a presentarsi all'adunanza, oltre al poterlo asserire sul proprio onore il sindaco di detto borgo, uno dei sottoscritti, ne sia argomento non dubbio il trovarsi vari elettori trattenuti a metà strada per l'impossibile passaggio delle acque, e le dichiarazioni procuratesi da alcuni elettori indisposti per comprovare la reale loro impossibilità d'intervenirvi, che si producono annesse al presente scritto, e sono le seguenti:

- « a) Calzadema Carlo Giuseppe fu Pietro Francesco;
- « b) Albertinetti Antonio fu Francesco;
- « c) Patriarca Pietro fu Antonio;
- « d) Rolli Francesco fu Antonio;
- « e) Dottore Tommaso Querciotti fu Lorenzo;
- « f) Calegaris Vincenzo, consigliere.

« Aggiungendo che i pochi intervenuti dovettero partire il giorno prima, e che per ripatriare sarà indispensabile il passare per la città di Biella, e percorrere così una strada di sette miriametri circa, senza certezza anche di poter conseguire l'intento per altri torrenti intersecanti anche quella strada nelle vicinanze massime di Roasio, senza ponti, di facile escrescenza, e quando non impossibile, assai pericolosi al fragitto;

« 4° Che gli accennati gravissimi ostacoli di distanza, torrenti e mancanza di mezzi di trasporto, sono pure quelli che impedirono la massima parte degli elettori dei mandamenti in discorso d'intervenire alle precedenti elezioni, in cui conseguentemente non potè essere l'espressione del loro voto, eccettuando però la prima, che in stagione più opportuna, favorita da bel tempo e più facile di mezzi di trasporto, ebbe una concorrenza di elettori mai più verificatasi nelle successive;

« 5° Che allo stato delle premesse realtà (qualora per non essersi in dipendenza della spiegata forza maggiore potuto ottenere lo scopo della legge nella convocazione dei collegi, di esplorare cioè e conoscere il voto delle rispettive popolazioni, e non solo di una troppo sensibile minoranza, non sia per avventura il caso che debba venir circoscritta l'attuale operazione e riconvocati gli elettori per una seconda più completa, intorno al che instano pronunciarsi dall'ufficio elettorale in senso all'articolo settantatré della legge 17 marzo 1848), allo stato dicesi delle premesse realtà, si credono in diritto, anzi in obbligo di instare come vivamente instano, acciò dal Governo si provvegga o per fissare all'adunanza del collegio un altro sito più concentrato e non un estremo punto della sua circonferenza, o per stabilire che le elezioni si facciano per sezioni, sebbene non arrivi a quattrocento il numero degli elettori. Mentre continuando le cose nello stato attuale, protestano che le elezioni torneranno sempre per le popolazioni dei mandamenti di cui si parla niente più che una mera apparenza ed illusione. »

Ora, dopo l'esame di questi atti, l'ufficio si è diviso in due opinioni.

Alcuni, in minor numero, hanno creduto che fosse da proporre un'inchiesta al fine di verificare i fatti narrati in quella protesta, e ciò dietro il supposto, evidentemente ammesso, che avverati quei fatti la elezione avesse a rinnovarsi.

Altri hanno creduto invece che non si dovesse far luogo a quell'inchiesta, sia per ragioni di fatto, le quali accennerò fra breve, scattenti dallo stesso verbale, sia perchè, in massima, gl'impedimenti accidentali che tolgono a un certo numero di elettori di intervenire alle adunanze non debbono avere virtù di paralizzare le elezioni fatte, nè indurre la necessità di rinnovarle.

Alcuni si sono determinati per la prima ragione anzichè per la seconda, ma la conclusione è stata per tutti la medesima, di proporre la confermazione pura e semplice della elezione in discorso.

Infatti dunque si considerava che trenta elettori dei mandamenti di Gattinara, di Arborio, di Roasio, di Albano, di Buronzo, ecc., si erano pure trovati presenti in Santhià a rendere il loro voto.

Che quivi è vero aveano protestato (senza avere niun mandato per ciò) in nome degli altri, i quali non aveano potuto giungere in tempo; ma non valere le lor proteste a fronte del fatto stesso della loro presenza. Il luogo in cui la protesta veniva fatta, il nome degli autori suoi bastare a distruggerne l'efficacia.

Se tanti (non uno nè due, ma trenta) aveano riconosciuto necessario di mettersi in istrada il giorno innanzi per giungere alle elezioni, ciò voler dire che così dovea farsi secondo le regole di una prudenza ordinaria. Ed i non presenti aver da imputare a sè stessi di essersi indugiati in modo che lo arrivare fosse impossibile.

Ed infatti, ritenuta la distanza che si allega di tre a quattro miriametri, ed il mal tempo, e le cattive strade, e la mancanza che pur si accusa di mezzi di trasporto, è evidente che bisognava che imitassero tutti l'esempio degli arrivati, e si avviassero fino dal dì innanzi al luogo delle elezioni.

Che esclusa così, pel fatto stesso dei protestanti, la impossibilità assoluta di arrivare, non era da tener conto delle difficoltà e dei disagi (poniamo pure anche gravi) che gli elettori avessero dovuto affrontare per giungere al luogo di convegno. O altrimenti si aprirebbe troppo largo campo a cavillazioni incessanti, onde le elezioni potrebbero essere frequentemente indubitate.

Che, secondo la protesta medesima, parrebbe che allungando la strada e torcendo verso Biella, si avrebbe potuto ad ogni modo venire al luogo della elezione, con certezza o probabilità di non trovare ostacoli. E per questa strada appunto proponevansi i protestanti di tornare alle loro case.

Che lo scopo principale della protesta anzidetta pare che fosse, sia di apprestare una scusa ai mancanti, di che dà indizio l'essersi perfino prodotte le attestazioni di malattia di sei elettori, sia di invocare una provvidenza legislativa che alleviasse per l'avvenire le difficoltà delle elezioni. Ed in questi termini appunto sono le parole finali di essa protesta che giova richiamare: « Allo stato delle premesse realtà, si credono in diritto (così gli autori della protesta), anzi in obbligo di instare acciò dal Governo si provvegga o per fissare, ecc. »

Che degli elettori mancanti non fu data alcuna protesta diretta, nè pòrto richiamo di sorta, donde può indursi che abbiano approvata, e siansi chiamati contenti della fatta elezione, per il che tutti conchiudevano che non fosse il caso di ordinare le inchieste proposte dalla minorità dell'ufficio.

Altri poi (non escluse le considerazioni di fatto sovra esposte) notavano inoltre in diritto che sarebbe infinitamente pe-

ricoloso e di pessimo esempio sospendere l'effetto di elezioni, d'altronde regolari, per rispetto d'impedimenti, i quali avessero tolto a un certo numero di elettori la facoltà di intervenirevi.

Che se ciò si facesse per impedimento, poniamo di quaranta o cinquanta elettori, o di quanti ve ne avessero in una data località, non vi sarebbe ragione per non farlo, anche per impedimento di venti, o di dieci, o di cinque, o infine per necessità logica, anche di un solo: potendo in più d'un caso il mancare di un solo mutare la sorte dell'elezione.

Che gl'impedimenti ammessi non dovrebbero poi essere solamente per mal tempo e strade intercette, ma per infermità altresì o altra qualunque non superabile difficoltà, correndo per tutti questi casi una stessa e eguale ragione, e quindi appena avverrebbe mai che una elezione non potesse venire impugnata nel modo con cui si impugna la presente.

Che gli accidenti per i quali avvenga che un numero più o men grande di elettori non possa concorrere alle elezioni, si denno subire come elemento indivisibile dalle sorti elettorali: poichè chi presumesse di rimuoverli e tutti e sempre, non verrebbe quasi mai a capo di elezioni definitive.

Dico *tutti e sempre*, perchè è impossibile assegnare un limite. O si ha da far ragione di qualunque impedimento anche speciale, anche individuo, o non si ha a fare di nessuno... o deve farsi una legge (che non vi è ancora) la quale indichi un termine, al toccar del quale il mancare degli elettori per ragioni necessarie faccia vana l'elezione.

Nè la legge presente pel caso di scarso numero di elettori ha permesso di indagare le cause del loro mancare e di sospendere quindi il fatto dell'elezione fino al cessare di quelle cause, ma ha ordinato invece che si terrebbe una seconda adunanza, nella quale, senza riguardo ai mancanti, e molto più senza riguardo alle cause del mancare, si verrebbe senza più dai presenti ad elezione definitiva.

Che non vale. Popporre che con questo sistema le minorità riuscirebbero ad imporre il loro giudizio alla maggioranza, anche non volente, imperocchè la necessità di ottenere universalmente e simultaneamente un risultato elettorale domina questi riguardi subalterni, e consiglia di sacrificare al fine politico le ragioni, diciam così, di second'ordine che varrebbero secondo il diritto e l'uso comune.

Che questa necessità fu pure implicitamente ammessa dalla legge, allorchè essa sancì che un terzo degli elettori iscritti basterebbero a far valida la elezione fin dal primo squittinio, e al secondo dispose per dippiù che dovesse bastare un numero qualunque.

Che nel formulare queste disposizioni si ebbe certo davanti agli occhi il caso più ovvio di elettori che non volessero, o per inerzia o per altro, concorrere alle elezioni. Ma guardando al fine della legge (che fu di ottenere risolutamente un risultato definitivo) si fa evidente che il caso di *impotenza* deve essere assimilato al caso di *non volere*. Parificazione ammessa nella giurisprudenza, ogni volta che i due casi siano dominati da una stessa ragione.

Che invano pure si direbbe che in questa potrebbe avvenire che si facessero elezioni con un numero stranamente piccolo di elettori; imperocchè questo numero stranamente piccolo può aver luogo tanto per caso di mancanza volontaria, quanto per caso di mancanza necessaria. E tuttavia pel primo caso il legislatore non si tenne dall'ordinare che nel 2° giorno le elezioni avrebbero luogo senza riguardo al numero dei presenti. Dunque, ritenuta l'assimilazione detta innanzi, non si può allegare come assurdo che lo stesso possa forse avvenire anche nel secondo.

Che del resto il fingere ipotesi estreme, e combinazioni insolite d'eventi, non è buon mezzo a combattere una dottrina che nelle sue applicazioni ordinarie si affacci come giusta e ragionevole. E la legge, la legge stessa di cui non possiamo disdire l'applicazione, volta a queste ipotesi che dicevo estreme potrebbe facilmente apparire o assurda o esorbitante. Le leggi si fanno per ciò che accade d'ordinario, non per le combinazioni straordinarie che si possano figurare col pensiero.

Per le quali considerazioni di fatto e di diritto ho l'onore di proporvi a nome del VII ufficio la conferma dell'eletto di Santhià, cavaliere Talucchi.

CHIO. Come membro del VII ufficio, mi oppongo alle conclusioni testè espòste dall'egregio relatore, e prego la Camera di permettermi di far conoscere la ragione su cui fondasi la mia opposizione.

La presente elezione solleva due questioni: una di fatto, e l'altra di diritto costituzionale. La questione di fatto (come ciascun vede) consiste nel decidere se debba prendersi in considerazione la protesta annessa al verbale della presente elezione. La questione di diritto potrebbe stabilirsi in questi termini: è essa valida un'elezione quando una parte considerevolissima degli elettori desiderosi d'intervenire alla medesima sono impediti da forza maggiore di esercitare il loro diritto?

Evidentemente questa questione di diritto deve risolversi avanti di venire alla questione di fatto, perchè la prima spargerà molti lumi sopra la seconda. Io adunque intraprendo a dimostrare che sotto il punto di vista di diritto costituzionale, un'elezione fatta per via della minorità a dispetto della maggioranza, la quale manifesta l'intenzione d'intervenire e mette innanzi una forza maggiore che l'impedisce di partecipare alla votazione, tale elezione dico deve essere considerata come nulla. In fatti egli è dell'essenza di ogni Governo rappresentativo, che l'impero della maggioranza sia assoluto. Tale aforismo fondasi in questa duplice considerazione: 1° che esiste sempre maggior copia di lumi nel concorso di più uomini riuniti che in pochi; 2° che l'interesse del maggior numero generalmente debb'essere preferito all'interesse del numero minore.

Veniamo al caso della presente elezione. Premettiamo avanti tutto che quando trattasi di un'assemblea elettorale, come ciascun elettore è libero d'intervenire o di non intervenire all'elezione, così la vera maggioranza di quest'assemblea deve computarsi, non già dal numero totale degli elettori iscritti, ma da quello soltanto degli elettori i quali presero parte alla votazione, o almeno manifestarono la ferma intenzione di parteciparvi, ed allegano una forza maggiore che ne li impediva. Ora nell'elezione di Santhià consta che gli elettori votanti (parlo della votazione definitiva) furono 123. Gli elettori che protestano che era loro ferma volontà d'intervenire, e mettono in campo una causa insuperabile che li impedi di compire questo dovere, sono 107; dunque tra gli uni e gli altri montano a 230; così la maggioranza verrebbe ad essere di 116. Dunque giusta l'aforismo da me esposto, il deputato del collegio di Santhià non dovrebbe considerarsi validamente eletto se non riunisse in suo favore almeno 116 voti. Ma è un fatto costante che l'eletto di Santhià ebbe soltanto voti 86. Dunque questa elezione non potrebbe considerarsi come valida.

Questa conclusione è incontestabile, perchè è il corollario rigoroso d'un aforismo, il quale è posto fuori d'ogni obbiezione. Ma per spargere maggior luce sopra un punto di questione così importante, giova ricordare come questa ragione di giustizia sia avvalorata da una seconda che chiamerei ra-

gione d'equità, la quale fu invocata soventi volte dalle precedenti Legislature. Essa ha per base il seguente procedimento. Si prendono i voti degli elettori che giustificano la loro assenza e si aggiungono al competitore dell'eletto. Se questa aggiunta trasloca la maggioranza trasportandola dall'eletto nel suo concorrente, si considera come nulla l'elezione; nel caso contrario l'elezione si considera come valida. Questa norma fu seguita nell'ultima Legislatura quando si trattò dell'elezione di Strambino, di Vistrorio e di molti altri collegi; di maniera che seguendo noi questa medesima norma, se ai 46 voti ottenuti dal competitore dell'eletto di Santhià nella seconda votazione, aggiungiamo i 107 voti degli elettori di Gattinara e di Arborio, i quali protestano di non aver potuto intervenire per forza maggiore, avremmo in totale voti 153, numero evidentemente maggiore di 86 che ottenne l'onorevole signor Talucchi.

Come ognuno vede, ogni ragione di giustizia e di equità concorre a provare che ad ogni modo l'elezione del signor Talucchi non può considerarsi come valida, e ciò nell'ipotesi che i fatti allegati nella protesta siano meritevoli di considerazione.

Ora viene la questione di fatto, quella cioè di sapere se effettivamente i fatti esposti nella protesta meritino la vostra considerazione. Io non voglio prendere ad analizzare le singole ragioni, colle quali l'onorevole relatore tentò di dimostrare che quella protesta non dovesse essere tenuta in nessun conto. Solamente mi limiterò a dire che chi protesta a nome degli elettori di Gattinara e di Arborio è lo stesso sindaco di Gattinara, il quale protesta sul suo onore, ed inoltre adduce motivi, i quali sono di una evidente probabilità. Infatti si riducono a questo che i fiumi ed i torrenti che intersecano le strade per cui dovevano passare gli elettori erano gonfi, e non potevano valicarsi per difetto di ponti e di porti natanti. Ma questi fatti non hanno niente di inverosimile per chi conosce il territorio di Santhià e di Gattinara, e per chi ricorda le lunghe piogge cadute all'occasione delle elezioni.

Al postutto, se mai esiste dubbio su questi fatti, giustizia vuole che si ordini un'inchiesta per constatare i medesimi. La convenienza di questa inchiesta è pure confermata dai precedenti delle passate Legislature. Io potrei citare molti di questi precedenti, ma mi limiterò ad un solo. Verso la fine della prima Legislatura si procedeva all'elezione del deputato di Crescentino, al verbale di quella elezione andava unita una protesta degli elettori di Costanzana che dichiaravano di non aver potuto intervenire all'elezione, per la circostanza che il decreto di convocazione del collegio era stato pubblicato nel comune solo la sera innanzi il giorno di convocazione. Bastò questa dichiarazione del sindaco di Costanzana perchè la Camera nella sua saviezza ordinasse un'inchiesta onde constatare il fatto perchè avrebbe avuto scrupolo di validare un'elezione quando 23 elettori allegavano una causa legittima che a loro dispetto li aveva distolti dal prender parte all'elezione. Io non credo che la presente Legislatura voglia essere men tenera dei diritti nazionali che non lo furono le precedenti.

Quindi, sebbene costi assai al mio animo di non poter fin d'oggi salutare a mio collega sui banchi di questo Parlamento un personaggio della cui amicizia e confraternità altamente mi onoro, sono ciò nullameno costretto di supplicare la Camera a volere sospendere la validazione della presente elezione, e ad ordinare una inchiesta intesa a riconoscere la verità dei fatti contenuti nella protesta in discorso.

CESANO. Signori, io accetto la quistione nei termini in cui è stata posta dall'onorevole signor Chiò.

Io suppongo che il maggior numero degli elettori di un col-

legio, trattenuti da un ostacolo invincibile di natura, trattenuti da forza maggiore, non abbiano potuto prender parte all'elezione. Codesta elezione è stata fatta dalla minor parte che si trovava sul luogo. Per quanto paia a primo aspetto cosa poco equa il dirla valida, tuttavia io non esito a pronunciarmi per la sua validità.

Signori, trattandosi di accidenti derivanti da forza maggiore vi sono due regole, le quali, perchè fondate sulla retta ragione, debbono aver la loro applicazione in queste più sublimi regioni della politica, come l'hanno nei negozi dei privati. La prima regola reca che quando si tratta di punire, in tal caso la forza maggiore serve di scusa, di discolpa: *quum agitur de coercendo, vis major, vis divina excusat*. Secondo l'altra regola, trattandosi di danno cagionato da forza maggiore, codesto danno non dà diritto ad alcun risarcimento. *Damnum fatale, damnum divinitus immissum, nullam admittit reparationem*. Un soldato in congedo deve esser di ritorno al suo reggimento in un giorno preciso; si mette in via in tempo in cui può giungervi comodamente, ma colpito per istrada da una febbre, oppure arrestato da un fiume, da un torrente, che ingrossati di molto non si possono superare, è costretto a fermarsi, e non può arrivare se non se tre o quattro giorni dopo il tempo prefisso al reggimento. Si dimanda se codesto soldato sia punibile. *Vis major excusat*. Nessuno dirà che cotesto soldato meriti di essere soggetto a punizione.

Un litigante è condannato; la sentenza è manifestamente iniqua, ingiusta, mostruosa. Cotesto litigante si propone di appellare dalla medesima. Si mette in viaggio per recarsi al luogo del tribunale ad interporre il suo appello. Gli stessi accidenti che hanno trattenuto il soldato dal giungere in tempo al suo reggimento trattengono questo litigante dal giungere in tempo utile nel luogo del tribunale. Il tempo utile è scaduto, la sentenza ha fatto transito in cosa giudicata. Cotesto litigante allega gli accidenti che l'hanno trattenuto; il danno quindi a cui andrebbe soggetto, non potendo ottenere l'emendazione della sentenza, vuol essere rimesso in tempo ad appellare. Rispondo che nol può, che dovrà soggiacere a questo danno per quanto ingiusta ed iniqua sia la sentenza, perchè *damnum fatale nullam admittit reparationem*.

Infatti non potrebbe farsi luogo ad un risarcimento di questo danno senza ledere il diritto acquistato all'altro litigante col trascorso del termine utile per appellare.

Facciamo applicazione al caso nostro di codeste regole: se la legge elettorale stabilisse, come da alcuni si desidererebbe una multa contro quei tali elettori che non si trovano il giorno dell'elezione a deporre nell'urna elettorale il loro voto, il loro suffragio, senza dubbio gli elettori d'Arborio e Gattinara che non hanno potuto per una causa da loro indipendente, loro non imputabile, trovarsi il giorno dell'elezione nel luogo in cui doveva codesta elezione seguire, dovrebbero essere ascoltati se volessero sottrarsi alla multa, alla pena inflitta dalla legge. Ma domandano che sia invalidata l'elezione che è stata fatta dalla minor parte che si è trovata sul luogo, e domandano quindi che si rinnovi codesta elezione. Non havvi che a rispondere loro che *damnum fatale nullam admittit reparationem*; che se non hanno potuto esercitare il loro diritto elettorale, se non hanno potuto prender parte all'elezione, soffrirono un danno sì, ma soffrirono un danno per una forza superiore. Anche in questo caso il diritto che si è acquistato al candidato eletto dalla minor parte è inviolabile, e vuol essere come tale scrupolosamente rispettato.

Signori, mi si dirà che non trattasi qui semplicemente dell'interesse dei privati, ma dell'interesse dello Stato stesso. Che lo Stato ha interesse affinché gli elettori intervengano

alle elezioni, affinché esercitino il loro diritto elettorale. Io non nego che lo Stato abbia un grande interesse a che gli elettori possano intervenire alle elezioni, facciano uso del loro diritto di sovranità. Il Governo l'ha dimostrato abbastanza ultimamente, sollecitando questo intervento, e mettendo a disposizione degli elettori i mezzi di trasporto che erano in lui; ma io dico che lo Stato soggiace alle stesse regole, soggiace alle stesse cause fisiche cui soggiacciono i privati. Lo Stato ha interesse che gli elettori intervengano alle elezioni, ma ha interesse egualmente che le elezioni regolarmente seguite, regolarmente operate, abbiano compiutamente il loro effetto. Si dice che è assurdo che la parte minore imponga la legge alla parte maggiore. Osservo che non è la parte minore che imponga questa legge, ma la stessa prepotente forza di natura che ha posto un ostacolo insuperabile a quegli elettori d'intervenire. Nulla si può riprendere in questa forza maggiore, nè v'ha in conseguenza se non se rassegnarsi a cui tocca.

Si è citato dall'onorevole preopinante il fatto dell'elezione di Crescentino, dove essendosi ommesso di fare la pubblicazione in tempo delle liste elettorali, una parte degli elettori non erano intervenuti all'elezione. Rispondo che questo paragone non calza. Bisogna distinguere la forza superiore dal fatto dell'uomo. Non si può aver lo stesso riguardo al fatto dell'uomo che alla forza superiore. Spesso questo fatto è colposo, e non deve la colpa di qualcheduno spogliare gli altri del loro diritto. Quindi quando si può imputare a qualcheduno la causa per cui certi elettori non abbiano preso parte all'elezione a cui dovevano intervenire, convengo allora che una tale elezione non debba essere sostenuta; ma nel nostro caso a nessuno si debbe e si può imputare se alcuni elettori non intervennero. Conchiudo quindi che l'elezione debbe dirsi valida. Gli elettori che hanno fatto codesta elezione hanno acquistato un diritto, come questo diritto è stato acquistato dall'eletto, e questo diritto vuol essere rispettato, e deve essere inviolabile.

Alcune voci. Bene! Bravo!

GIOIA, relatore. Se la Camera crede di andar ai voti, io non avrei difficoltà di rinunciare alla parola, ma posto che vedo che essa pare ancora rassegnata ad udire qualche osservazione in proposito, io dirò brevi parole al solo oggetto di fare qualche rettificazione nei fatti allegati dal signor Chiò.

Egli ha detto che la minoranza ha eletto il deputato a dispetto della maggioranza. Questa frase non mi pare esatta; poichè non si può dire che l'elezione sia stata fatta a dispetto di una maggioranza che non comparve, qualunque sia il motivo per cui non comparve.

Soggiungo poi che questa maggioranza, la quale avrebbe per lo meno potuto mandare delle proteste dirette, non le ha mandate altrimenti, e l'unico documento che troviamo fra gli atti è la protesta di quelli di Gattinara e degli altri elettori intervenuti veramente all'adunanza.

La quale protesta essendo emanata da persone, come diceva, venute da Gattinara e da altri luoghi circostanti, perde ogni efficacia allorchè presume di persuadere come impossibile che altri venissero da quei luoghi medesimi.

Se trenta (ho detto con ragione) poterono passare mercè la sola diligenza di mettersi in via qualche ora innanzi, è chiaro che anche gli altri, usando di una antiveggenza ordinaria, avrebbero potuto fare altrettanto.

Non è poi vero che questi trenta siano partiti tre giorni prima, come ha supposto l'onorevole deputato Chiò. Anzi si ha dal verbale che partirono nè più nè meno *il giorno innanzi*, e così in tempo che non doveva incrementare anche ai loro compagni di imitarne l'esempio.

Ho poi notato che lo scopo principale di essa protesta era quello di provocare una provvidenza del Governo. E qui non voglio tacere essere veramente assurdo che un collegio, quale è quello di Santhià, che ha un'estensione in lunghezza di forse 14 a 15 miglia, abbia la sede del collegio elettorale in un'estremità, e sotto questo rapporto la protesta merita di essere molto considerata, e viene in appoggio alla necessità che già da molto tempo si va allegando, di avere una riforma nella legge elettorale.

Voci. Ai voti! ai voti!

Altre voci. Parli! parli!

GIOIA, relatore. Quanto poi alla questione di diritto, io non voglio salir tanto alto coi concetti; io mi tengo schiettamente alla legge quale l'abbiamo, e dico che i due articoli 92 e 93 bastano a risolvere la questione.

Nel primo è detto che riunendosi sopra un individuo più del terzo delle voci del totale numero dei membri componenti il collegio, quegli è eletto. Nel secondo è detto che il di seguente il maggior numero dei voti basta a determinare l'elezione, qualunque sia e comunque composta cotesta maggioranza.

Evidentemente la legge volle accennare al caso in cui gli elettori, o per pigrizia o per altro, non vogliono portarsi all'adunanza del collegio. Epperò tutta la questione è se il caso d'impotenza sia da assimilarsi al caso di *non volontà*, e dico che quest'assimilazione deve essere fatta secondo le più ovvie e note regole di diritto, perocchè la ragione, per cui la legge ha detto che l'elezione sarebbe valida il secondo giorno, qualunque fosse il numero degli elettori, ebbe evidentemente per iscopo di *assicurare in qualunque caso il risultamento della votazione*. Ora questa ragione si applica egualmente tanto che si tratti di non volontà, quanto che si tratti di impotenza. Dunque nell'un caso e nell'altro si avrà a tenere la medesima conclusione, risultante dai citati due articoli di legge.

CHIÒ. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

CHIÒ. Farò brevissime osservazioni, se la Camera lo permette.

Altre voci. Parli! parli!

CHIÒ. Primamente il signor relatore ha invocato la legge elettorale. Ma io osserverò che la legge elettorale non contempla il caso di un gran numero di elettori, i quali siano da forza maggiore impediti d'intervenire all'elezione. Per conseguenza l'invocare la legge elettorale nella presente quistione parmi fuor di proposito.

L'onorevole relatore disse in secondo luogo che io non aveva esposti i fatti esattamente, cioè ha voluto confutare l'asserzione da me messa innanzi, che la minorità abbia imposta la legge alla maggioranza.

A me pare che la mia asserzione sia verissima.

Diffatti nel collegio di Santhià il deputato fu eletto con voti 86.

Ma la vera maggioranza di quel collegio, secondo il diritto costituzionale, deve computarsi dalla somma del numero degli elettori intervenuti e di quello degli elettori che diedero segni non dubbj di ferma volontà d'intervenire alla elezione.

Questo aforisma io l'ho già stabilito nel mio primo discorso, e sfido, se posso così esprimermi, qualunque membro di quest'assemblea a confutarlo. Per tal modo la maggioranza del collegio di Santhià diventa 116, e non più 86; dunque convien dire che la minoranza in questo caso ha dettato la legge alla maggioranza legittima.

Aggiungerò poi, che ritrovo strano che taluni, i quali si pregiano di sostenere la politica ministeriale, vogliano in questa circostanza opporsi ai miei sforzi di difendere i diritti della maggioranza. Diffatti il Ministero, appellandosi un'altra volta dalla Camera alla nazione, non giustificava egli il suo nuovo appello con questa ragione, che egli sentiva il bisogno ed aveva il diritto di conoscere l'opinione della maggioranza? Ora domando io: come mai si potrà pretendere che nel collegio di Santhià la maggioranza abbia espresso solennemente il suo giudizio? (Bravo! Bene! dalle gallerie superiori)

PRESIDENTE. Invito le tribune ad osservare il silenzio.

CHIÒ. Io ammetto che la maggioranza di un'assemblea elettorale debba computarsi dai soli elettori presenti, quando nessuno degli assenti adduce una causa insuperabile per iscusare la sua assenza. Ma quando un numero considerevolissimo di elettori è defraudato dell'esercizio del suo diritto da una forza maggiore, allora la maniera di stabilire la maggioranza, stata da me messa innanzi è la più generosa e la più liberale, anche sotto il punto di vista dell'interesse particolare degli elettori intervenuti alla votazione. Quindi io non voglio credere che la maggioranza di questa Camera possa astenersi dall'ordinare un'inchiesta diretta a constatare la realtà dei fatti che sono stati denunciati; del resto, io mi rimetto al giudizio di questo Parlamento, cui io saprò sempre in ogni circostanza rispettare.

PINELLI. Io farei solo osservare che la protesta fu fatta da quelli che erano intervenuti nella votazione, i quali giunsero il giorno prima della medesima, e così prima che sopravvenisse questa impossibilità; dunque la protesta fu fatta prima che l'impedimento seguisse.

DI REVEL. Chiedo la parola per una semplice osservazione.

CHIÒ. Chiederei di fare una rettificazione, se la Camera lo permette, a quanto venne detto dal deputato Pinelli. (Rumori)

Voci. Ha già parlato tre volte.

PRESIDENTE. È per un fatto personale?

CHIÒ. Se la Camera lo permette, non farò che dare un brevissimo schiarimento su quanto disse il deputato Pinelli.

Io ho letto con attenzione la protesta annessa al verbale, ed ho trovato che in questa protesta si parla di sei elettori, i quali nel giorno di domenica eransi recati verso il collegio per prender parte alla votazione, ma arrestati dal gonfiamento di due torrenti, Elvo e Cervo, non li hanno potuti valicare; questo fatto consta dalla protesta annessa al verbale.

GIOIA, relatore. Credo che si inganni.

CHIÒ. Lo prego di leggere la protesta.

GIOIA, relatore. (Rilegge la parte della protesta che si riferisce a questo punto)

Molte voci. Ai voti!

DI REVEL. Se la Camera desidera di passare ai voti, io rinuncio alla parola, altrimenti...

PRESIDENTE. Consulterò la Camera se intenda di andare ai voti.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Chi intende di adottare le conclusioni dell'ufficio per l'approvazione della elezione del signor cavaliere Talucchi a deputato del collegio di Santhià voglia alzarsi in piedi.

(La Camera approva.)

PEYRONE, relatore dell'ufficio VII. Nel collegio di Vige-

vano gli elettori iscritti sono 284 nella prima sezione, e 201 nella seconda sezione: totale 485.

Votanti nella prima sezione 221; nella seconda sezione, 143: totale 364.

Il marchese Arconati-Visconti ebbe voti 172, l'ingegnere Matteo Ferraris 113, il professore Albini 17; gli altri voti andarono dispersi.

Vennero annullati 21 voti dalla prima sezione, ed uno dalla seconda sezione. Di maniera che la metà dei votanti essendo solo di 171, ed il marchese Arconati-Visconti avendone conseguito 172, venne proclamato deputato.

È da notare che, quando dall'ufficio elettorale definitivo si pubblicavano i bollettini, furono fatti richiami sopra quattordici dei medesimi, nei quali mancava il nome di battesimo del signor marchese Giuseppe Arconati-Visconti, tanto più che si asseriva che avesse un figlio; l'elettore caudico Strada faceva osservare che il figlio del suddetto marchese fosse ancora minore, e perciò non eleggibile; altri soggiungeva che dai bollettini in questione emergeva sufficientissima designazione per non esservi dubbio che la persona sopra cui cadeva il voto era il marchese Giuseppe Arconati-Visconti, e non altri.

L'ufficio elettorale annullò i suddetti 14 bollettini dati a favore del marchese Arconati, come anche annullò 7 bollettini portanti il solo nome di Ferrari per esservi un altro ingegnere di nome Antonio Ferrari, ed intanto avendo il signor marchese Giuseppe Arconati-Visconti ottenuta la maggioranza dalla legge voluta, fu proclamato a deputato.

L'ufficio credette che i 14 voti potessero e dovessero attribuirsi al marchese Arconati, non tanto perchè vi fosse una sufficiente designazione, ma anche per il motivo che un onorevole membro dell'ufficio asserì che il figlio del marchese, al quale si dubitava dovessero assegnarsi i voti dei quali si tratta, è deceduto.

Nel verbale dell'ufficio elettorale appare che dal medesimo si dubitasse, se fosse il signor marchese Giuseppe Arconati-Visconti eleggibile a termini dell'articolo 40 dello Statuto, dappoichè la famiglia Arconati fosse a Vigevano considerata come belga. L'ufficio VII si credette in dovere di conoscere in quale condizione si trovasse veramente il marchese Giuseppe Arconati rispetto alle condizioni prescritte dall'articolo 40 dello Statuto; quindi avendo prese a tal riguardo le opportune informazioni, gli constò che il suddetto signor marchese Arconati aveva ottenuta la naturalità di cittadino sardo: ciò ritenuto, essendosi osservate tutte le formalità volute dalla legge nell'elezione di cui si tratta, ho l'onore di proporre alla Camera l'approvazione dell'elezione medesima.

(La Camera approva.)

Il collegio di Casale è diviso in due sezioni. Elettori iscritti nella prima sezione 201; nella seconda sezione 217: totale 418.

Votanti nella prima sezione 168; nella seconda sezione 180: totale 348.

Nella prima sezione i voti si ripartirono nel modo seguente:

Per l'avvocato Filippo Mellana 77 (altri 4 voti portavano la semplice indicazione di avvocato Mellana), al signor avvocato Caire 85; voti sparsi 6.

Nella seconda sezione, avvocato Mellana Filippo 100, avvocato Caire 77; dispersi 3.

Nel totale l'avvocato Filippo Mellana riportò voti 177, l'avvocato Caire non ne ebbe che 162.

Il signor avvocato Filippo Mellana avendo ottenuto la mag-

giorità voluta dalla legge venne proclamato a deputato di Casale.

Vennero in quest'elezione eseguite tutte le formalità volute dalla legge. Una protesta però venne fatta, e ciò avvenne nella occasione che, essendo portato il verbale della seconda sezione nella prima onde conoscere il risultato dell'elezione, un elettore appartenente alla seconda sezione fece osservare che nella sezione medesima si erano computati 6 bollettini al signor avvocato Filippo Mellana, quando che nella prima sezione non si erano tenuti profittevoli all'avvocato Mellana Filippo i quattro voti dati semplicemente all'avvocato Mellana.

Il presidente della seconda sezione osservò che tale protesta non poteva aver alcun valore, da che veruna reclamazione si era elevata nella sezione medesima, sebbene gli elettori fossero stati interpellati in proposito, ed esser tanto più irricevibile la detta protesta, in quanto che era fatta dopo che era terminata l'operazione elettorale, ed arsi i bollettini.

L'ufficio VII, nel prendere a disamina tale incidente, opinò che non solo si potesse tener conto della protesta di cui si tratta per le ragioni addotte dal presidente della seconda sezione, ma di più fu persuaso che si doveva tener conto anche dalla prima sezione dei quattro bollettini portanti semplicemente il nome avvocato Mellana a favore dell'avvocato Filippo Mellana, da che avendo già il medesimo avuto l'onore di esser nominato deputato nel collegio medesimo, e non constando esservi altro avvocato Mellana, i bollettini di cui ivi è questione dovevano esser attribuiti all'avvocato Mellana Filippo, tanto più poi che nella sezione seconda erano stati attribuiti all'avvocato Caire Giovanni Tommaso, competitore dell'eletto, bollettini aventi solo la indicazione di avvocato Caire. Per tutte queste ragioni io propongo a nome del VII ufficio la convalidazione dell'elezione di cui si tratta.

(La Camera approva.)

Collegio di Mongrando. Elettori iscritti 243; votanti 172; divisi come segue:

Al signor avvocato Gaetano Demarchi 75; al medesimo, colla semplice designazione di avvocato Demarchi, 9; al suddetto coll'indicazione di Gaetano Demarchi 4: totale 88. Al signor Gregorio Sella (fu Giacomo) 52, Gregorio Sella 12, Sella Gregorio negoziante 4, Sella Gregorio fabbricante 8: totale 76; gli altri vennero dispersi fra varie altre persone, e due annullati.

L'ufficio elettorale, considerando che gli elettori colle suddette designazioni al certo non ebbero intenzione di dare i loro voti ad altri che alli suddetti due candidati, cioè al signor avvocato Gaetano Demarchi ed al signor Gregorio Sella, assegnò a ciascuno dei medesimi i loro rispettivi voti nel modo sopra indicato, tanto più che non si trovava altro avvocato Gaetano Demarchi conosciuto, salvo uno a Cavaglià illeggibile per ragione di età, e proclamò deputato il signor avvocato Gaetano Demarchi.

L'ufficio VII, consentendo colle ragioni addotte dall'ufficio elettorale, opinò che si dovessero a ciascun dei candidati assegnare i voti caduti in contestazione, senza aver riguardo alla protesta fatta in atti dal signor Colombino, e con ciò avendo il signor avvocato Gaetano Demarchi conseguito la maggioranza dei voti voluta dalla legge, credette che tanto più tale elezione dovesse convalidarsi, in quanto che il signor avvocato Demarchi avendo per ben quattro volte ottenuto l'onore della deputazione nell'istesso collegio, non è cosa probabile che gli elettori abbiano pensato ad altro avvocato Demarchi che a lui: d'altronde quest'opinione dell'ufficio ha il suo fondamento nella massima adottata dalla presente Legis-

latura rispetto a varie altre elezioni: quindi a nome del VII ufficio ho l'onore di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione di cui si tratta.

(La Camera approva.)

Nel collegio elettorale di Varazze si trovavano 342 elettori iscritti: i votanti furono 145.

Il padre Lorenzo Isnardi delle scuole pie ebbe voti 62, ed il marchese Fabio Invrea voti 48; gli altri 35 voti ripartiti sopra varie altre persone.

Nessuno dei candidati avendo conseguita la maggioranza voluta dalla legge, ebbe luogo il secondo squittinio, nel quale i votanti furono 181. Il padre Isnardi conseguì numero 97 voti, ed il marchese Fabio Invrea 81: tre bollettini vennero annullati, come che uno dei medesimi era in bianco, e gli altri due contenevano nomi estranei ai suddetti due candidati, fra i quali solamente doveva succedere ballottazione: quindi il padre Lorenzo Isnardi venne proclamato deputato.

Non ebbe luogo veruna irregolarità. Il disposto della legge venne eseguito, epperò sotto questo aspetto la medesima non potrebbe che convalidarsi. L'ufficio VII però, al quale venne commessa la disamina della elezione che ci occupa, credette suo dovere di portare più oltre le sue investigazioni onde conoscere e stabilire per mezzo delle medesime se il padre Lorenzo Isnardi investito dal collegio elettorale della deputazione si trovasse nella condizione di non essere eleggibile, sia rispetto all'impiego dal medesimo occupato, sia rispetto alla sua particolare condizione in cospetto delle leggi in vigore: dall'ufficio VII pertanto si prese avanti ogni cosa ad esaminare a quale grado di impieghi appartenesse quello di preside di un collegio nazionale attualmente occupato dal deputato eletto. A questo riguardo, sebbene l'impiego di preside sia di recente creazione, epperò non possa esser compreso nella tariffa per la quale è stabilito l'onorifico, tuttavia l'ufficio non durò fatica a persuadersi che l'impiego medesimo era al certo inferiore al grado d'intendente generale di divisione: ciò ritenuto, vi restava ancora rispetto alla prima questione a vedere se l'impiego di preside in un collegio nazionale appartenesse o non a quelli dell'ordine amministrativo.

L'ufficio VII, prima di portare un'opinione per ciò che concerne questa circostanza, rinvocò a disamina il disposto del regolamento interno annesso al decreto regio 9 ottobre 1848 pei collegi nazionali: in tale regolamento si trova l'articolo 8 così concepito:

« Al preside è affidata la gestione economica del convitto. »

L'articolo 22 porta questa disposizione:

« Il preside alla fine dell'anno presenta al Consiglio il rendiconto dello stato normale ed economico del collegio. »

L'articolo 52 è del tenore seguente:

« L'economista è posto immediatamente sotto la dipendenza del preside. »

Infine l'articolo 63 è così tenorizzato:

« Paga ogni debitore del collegio sopra appositi ordini di pagamento, dei quali promuove la spedizione dal preside. »

Dalle attribuzioni intanto che dal citato regolamento ed in principal modo dagli articoli dei quali ho dato lettura vengono affidate al preside di un collegio nazionale, l'ufficio fu unanime nel dedurre che tale impiego appartiene realmente all'ordine amministrativo.

In questo stato di cose era ancora dovere dell'ufficio di portare la sua opinione, per quindi sottoporla alla Camera, sopra l'altra delle due proposte questioni, sopra quella cioè che spetta alla particolare e personale condizione del padre Isnardi rispetto alle vigenti leggi.

L'ufficio VII onde sciogliere, per quanto era in lui, tale quistione, pose per principio, che certo non può essere contrastato, che il padre Isnardi delle scuole pie nel suo ingresso in religione ha emessi voti solenni; ora la proposta quistione si riassume nel sapere se la persona che appartiene ad un istituto religioso nel quale i suoi membri siano legati ai voti solenni, goda ancora di tutti quei diritti civili che sono proprii degli altri cittadini i quali non li abbiano per altra causa perduti; tutti quelli che emettono voti solenni nel loro ingresso in religione, a termini delle vigenti leggi, sono inabili:

- « 1° Ad adottare (articolo 188 del Codice civile);
- « 2° Non possono esser tutori e membri di un Consiglio di famiglia (articolo 502);
- « 3° La cura loro è interdotta (articolo 592);
- « 4° La facoltà di far testamento è loro vietata, nè possono ricevere per atto di ultima volontà (articolo 714);
- « 5° Sono esclusi dalle successioni intestate (articolo 925);
- « 6° La loro successione si apre nel giorno in cui fanno professione solenne (articolo 977);
- « 7° Non possono nè fare, nè accettare donazioni » (articoli 1151, 1153).

Tutte le riferite disposizioni della legge chiaramente dimostrano e provano che colla emissione dei voti solenni si perdono tutti i diritti civili. E se al riguardo potesse esservi qualche dubbio, questa verrebbe tolta dalla disposizione degli articoli 715, 716 del citato Codice, coi quali sono nuovamente rimessi nella godita dei diritti civili quelli che entrando in religione fecero voti solenni, qualora rientrano al secolo; disposizione questa che altamente prova che gli anzidetti religiosi mentre si trovano vincolati dai voti solenni sono veramente privi dei diritti civili; in una parola, presso noi essendo riconosciuti dalla legge gli ordini religiosi, chi vi entra ed emette voti solenni è considerato come morto al secolo.

Premesse le anzidette cose, il padre Lorenzo Isnardi delle scuole pie, legato ai voti solenni, può egli esser membro di questa Camera? L'ufficio VII adottò l'opinione contraria; infatti l'articolo 40 dello Statuto, al quale si riferisce l'articolo 97 della legge elettorale, prescrive che non altrimenti si possa sostenere la qualità di deputato che da quelle persone che godono dei diritti civili; da questa precisa disposizione della nostra legge fondamentale ne deriva per conseguenza che chi è privo dei diritti civili non può esercitare l'onorevole carica della deputazione. Nell'ufficio VII, mentre si discuteva sull'eleggibilità del padre Isnardi fuvi chi inclinava a credere che i voti solenni emessi dal deputato eletto non ostassero alla godita dei diritti politici, sebbene il medesimo fosse privo dei civili. Ma questo dubbio venne facilmente chiarito colla fatta osservazione che i diritti politici, di qualunque sorta essi sieno, non possono aversi nè esercitarsi dalla persona che è priva dei diritti civili, che sono il fondamento della sociale esistenza.

Qui, per non prostrarre più oltre la mia relazione, non ricorderò alla Camera come alcuno degli onorevoli membri dell'ufficio opinasse che quegli che si trova legato ai voti solenni, alla propria avesse innestata la volontà del suo superiore; come riuscisse assurdo che una persona la quale per la sua particolare condizione non poteva esercitare quei diritti che riguardano l'individuo, la famiglia fosse poi chiamata a tutelare e provvedere alla pubblica, ed a rappresentare la nazione nel Parlamento.

Riassumendo senza più la mia relazione, sottopongo alla Camera l'opinione emessa dall'ufficio VII rispetto all'elezione di cui si tratta.

L'ufficio pertanto fu d'avviso unanime essere ineleggibile il padre Lorenzo Isnardi:

1° Per essere provvisto di un impiego nell'ordine amministrativo al disotto d'intendente generale di divisione;

2° Per esser privo dei diritti civili voluti dall'articolo 40 dello Statuto, e dell'articolo 97 della legge elettorale per le cause sovra tenorizzate.

Quindi, a nome dell'anzidetto ufficio VII, io vi propongo l'annullazione dell'elezione di cui si tratta.

ISNARDI. Se io prendo la parola, anzi tratto io prego la Camera a non voler credere che sia soltanto per riguardo mio proprio. Imperocchè io confesso veramente di desiderare di sedere in quest'assemblea sia per corrispondere al voto degli elettori, sia per partecipare a quei lavori che devono occupare quest'assemblea, e che devono decidere delle sorti della nazione. Comechè, a dir vero, io non potrei arrecarvi altro che la coscienza del mio voto. Se prendo la parola si è principalmente pel vivo desiderio che nutro di vedere decisa una questione, a mio avviso, importantissima, se si appartenga alle corporazioni religiose il godimento dei diritti civili e politici; poichè l'esclusione da questi diritti mi sembra per sè stessa ingiusta, ed è per fermo impolitica, contraria all'indole, alla civiltà dei tempi, ed opposta a quel progredimento che dalle regioni supreme della legislazione deve estendersi sino agli ultimi rami della società.

In secondo luogo mi permetterà la Camera che io faccia un'altra osservazione per soddisfare egualmente ed alla Camera ed a' miei elettori, e per addurre un argomento di fatto che la Camera giudicherà quanto peso possa avere nella bilancia dell'opinione. Allorchè io venni interpellato se avrei accettato la deputazione, risposi francamente che sì, imperocchè io era profondamente persuaso della capacità che hanno i religiosi che fanno voti religiosi di fruire de' diritti civili e politici; oltrechè, siccome io non avrei potuto porre intera fidanza in me stesso, così io mi riferiva ad una sentenza (quantunque per sè stessa invalida, se non venga convalidata dalla suprema autorità legislativa) che emanò in Genova in una consulta che si fece da molti distinti giurisperiti intorno alla mia iscrizione nelle liste elettorali, allorchè io mi presentai al collegio elettorale del quarto circondario. Allora nacquero de' dubbi, ed era facile cosa sorgessero, essendo ne' primi esordi della vita costituzionale, e nella formazione delle prime liste elettorali, cosicchè veramente la legge non era ancora stata maturamente ponderata.

L'avvocato Parodi, che tutti sanno quale rinomanza goda in Genova, non che in tutta Italia, si peritò a tal proposito, e quindi chiamò altri avvocati per discutere insieme la questione.

Discussa ch'è fu, que' giureconsulti pronunziarono che nulla ostasse alla mia iscrizione sul catalogo elettorale. Ed io coglierò questa occasione per dire che uno il quale sia iscritto nel collegio elettorale, per questo solo abbia ad essere elettore, quando, dico, quella prima sentenza fosse stata approvata dall'autorità legislativa. Questa è la ragione che adduco per dimostrare che allorquando risposi a' miei elettori ed accettava l'elezione c'era per parte mia la massima buona fede, giacchè non avrei consentito all'invito fattomi qualora avessi temuto che si dovesse rinnovare l'elezione, tanto più che sono grandissime le distanze dalle quali si ha a concorrere al circondario elettorale di Varazze, e gravissimo per conseguente l'incomodo che ne sarebbe ad essi venuto.

Ciò posto entro nella questione, ed osservo essere stati due i principali motivi per i quali l'ufficio VII avvisò di proporre l'annullamento della mia elezione:

1° Quello dell'impiego che occupo di preside del collegio nazionale di Genova;

2° I voti solenni di mia professione religiosa.

Mi permetterà la Camera d'invertire l'ordine della questione, cominciando dall'esaminare questo secondo punto, come quello che non riguarda particolarmente me stesso, ma sì una classe intiera; in seguito passerò a dire alcune parole intorno alle altre obiezioni. Sarò brevissimo intorno all'altra questione, appunto per questo che a me soltanto come semplice individuo si riferisce.

Il signor relatore notava che l'articolo 40 dello Statuto interdice a coloro che non godono i diritti civili e politici l'intervento alla Camera.

Ora si sostiene che i religiosi per i voti solenni che hanno fatto sono morti al secolo, e per conseguenza non hanno più un'esistenza sociale, onde non possiedono più tutti i diritti civili e politici; ma, a mio avviso, egli è vero che il Codice negli articoli accennati dall'onorevole relatore nominativamente esclude i religiosi da questo o quell'altro dei diritti civili (parlo primieramente dei diritti civili), ma non li priva per questo di tutti quanti i diritti civili.

Se il legislatore avesse voluto spogliare dell'esistenza civile tutti i religiosi, avrebbe pronunziato la solenne, la fatale parola: *i religiosi sono esclusi da tutti i diritti civili*, tanto più che aveva l'autorità di secoli per confortarla, la tradizione dei tempi andati, nei quali e per la posizione esclusiva in cui volontariamente si erano costituite le corporazioni monastiche, e per principio introdotto nella legislazione, e per la ragione de' tempi erano i religiosi dichiarati morti al secolo; ma il legislatore questa dura sentenza non la pronunziava, e diceva soltanto essere privi di questo o di quell'altro dei diritti civili; ed intanto, se noi esaminiamo quali sieno questi diritti civili e politici, dai quali la legge esclude i religiosi, si vedrà essere tali che porgevano il destro a pericolosi abusi ed a talune funeste conseguenze alle quali doveva providamente chiudere l'adito.

Così, per esempio, vennero privati della facoltà di ricevere per testamento, per donazione; ma per qual motivo? Quale fu l'intenzione che a questo lo mosse? Non altro che per evitare l'inconveniente grandissimo dell'accumulamento delle proprietà nelle manimorte, il che avrebbe posto un ostacolo alla diffusione della ricchezza; ed anche per togliere, dirò così, quella specie d'incitamento che avrebbe potuto esservi a provocare i favori dei testamenti e delle donazioni. Ove si vogliono enumerare ad uno ad uno gli altri diritti dei quali l'onorevole relatore fece cenno, ed i quali furono tolti agli individui de' religiosi istituti, si vedrà facilmente essere stati sempre più particolari i motivi della determinazione, come pur si vedrà la privazione di taluni di essi essere stata una conseguenza logica della esclusione degli altri. Così non doveva concedersi la facoltà di far donazioni, quando non era conceduta la facoltà di ricevere. Non può donare chi rinuncia alla proprietà, e non può più ricevere. Dico di nuovo che se il legislatore avesse voluto privare i religiosi di tutti i diritti civili e politici, la cosa era di tanto momento che l'avrebbe chiaramente espressa. Forse la massima antica, forse l'idea prevalsa per lungo corso di secoli e tanto radicata nella tradizione che i religiosi fossero morti al secolo, era sorta nella mente del legislatore quando vergava l'articolo del Codice, ma non osò, ma non volle proclamarla, perchè comprese il mutamento de' tempi, la vide contraria assolutamente alla generale opinione, e comprese dover togliersi dal Codice un vestigio superstite e ripugnante dell'antica barbarie, un vero anacronismo.

Si dirà che avrebbe dovuto dichiarare che, fuori questo o quell'altro diritto civile, conservava gli altri ai religiosi.

Però il legislatore non deve pronunziare se non che le parole strettamente necessarie. Ora non era necessario che parlasse positivamente e dicesse, io lascio il tale o tal altro diritto, ma bastava che egli avesse posto in fronte al primo articolo del Codice queste parole: « Chiunque è suddito del Re godrà dei diritti civili e politici, a meno che non ne sia scaduto per proprio fatto, » le quali parole, a mio avviso, bastavano. Il legislatore poi avrebbe dovuto nella lunga e diligente enumerazione che fa tanto nella legge elettorale, quanto nel Codice, comprendere i religiosi. Non li comprese nè ciò deve ascriversi a dimenticanza di una classe tanto importante nella società. Non li comprese nella enumerazione, perchè non volle comprenderli. Non li privò di tutti i diritti civili, ma solo del tal uno e del tal altro. Intese anzi di assicurarne ad essi il godimento benchè parziale, poichè l'eccezione conferma la regola, dovendosi ancora ammettere, che nel silenzio della legge, la legge stessa debbe essere, per canone di giurisprudenza, universalmente ricevuta ed interpretata a favore di colui che ne invoca la tutela, a favore di colui che cerca di rivendicarne i beneficii.

Si faceva un'osservazione a proposito dei voti religiosi, la quale sarebbe sommamente incongruente, che coloro, cioè, che sono soggetti all'obbedienza religiosa non potessero sedere nella Camera, come se non potessero avere quella libertà che è necessaria all'obbietto. Ma io domando, l'obbedienza volata dal religioso in che mai potrebbe ostare? in due maniere soltanto, mi pare; vale a dire nell'imporre al religioso il pensiero ed il voto, oppure nell'impedire l'intervento al Parlamento.

Ora la prima di queste asserzioni è assurda in sè stessa, perchè basta conoscere i primi principii del voto religioso per vedere che se l'obbedienza religiosa si estende a tutti quegli atti esterni che sono formolati nelle costituzioni particolari di ciascuna corporazione, non si estende però al pensiero stesso ed alla opinione politica. Il deputato, d'altronde, quando viene al Parlamento deve supporre che vi venga col consenso dell'autorità dalla quale dipende. Appena entrato nel Parlamento, non pronuncia egli un giuramento col quale si obbliga di portare alla Camera quelle disposizioni che sono necessarie?

Lasciamo la ragione dei principii: scendiamo a quella dei fatti. Quando il deputato, sia pur religioso, si presenta al Parlamento, deve ammettersi che ne abbia le debite facoltà, e per conseguenza sia in istato di compiere liberamente, secondo la formola del giuramento prestato, tutti quegli atti, quegli uffici che sono proprii a tutelare, sostenere, difendere, promuovere gl'interessi della nazione.

In secondo luogo io diceva, che l'obbedienza religiosa non si estende all'opinione, al pensiero. Ma facciamo un'altra riflessione, o signori: come può constatarsi che tale o tale altra influenza abbia luogo per giudicare che esista? Qual è la legge parlamentare che vieta una tale o tal altra influenza determinativamente? Io non ne vedo nessuna, così che se mai il deputato rechi al Parlamento un voto che li sia stato ispirato da persone alle quali porti una certa stima, da un'autorità che egli rispetti, o questo voto divenuto suo proprio sarà conforme all'opinione della Maggioranza della Camera, sarà giusto ed utile, e allora la Camera dovrà benedire alla supposta influenza; o se per avventura quel voto fosse stato soggetto ad un'influenza sinistra, e perciò divenisse ingiusto o dannoso, allora sta alla Camera a farne giustizia.

Io non vedo pertanto come la Camera, come un Parlamento, entrando ne' segreti recessi, per dir così, della famiglia, per semplice sospetto, che avrebbe alcun che d' inquisitoriale, di despótico comando, e di servile ottemperamento, scrutinando i sacri ed impenetrabili segreti della coscienza, avrebbe ragione plausibile di adoperare a danno de' religiosi diversamente che cogli altri eletti dalla nazione. Buoni giudici del carattere, della indipendenza e delle condizioni nelle quali si trova il candidato eletto sono gli elettori, principalmente quando questi da lungo tempo soggiorna vicino ad essi, o in mezzo ad essi. Per questo la Camera si apporrebbe rimettendosi al loro giudizio.

Passo ad un'altra osservazione, che venne relativamente all'articolo 715 della legge, dal quale si vorrebbe dedurre, che il religioso è come un *cadavere*, sia in ordine civile che politico, finchè non rientri nel secolo, poichè rientrando nel secolo, soltanto acquista il diritto di testare e di ricevere per testamento.

Ma, signori, per facoltà di rientrare al secolo che mai s'intende? si intende questo e nulla più, che egli ne sia uscito; sia pure estrema la severità dell'esame di una espressione che è pure assai vaga, non potrà mai conchiudersi che escire dal secolo equivalga a morire al secolo.

Il religioso è uscito dal secolo, ma non ne è uscito per sempre, poichè se ne fosse uscito per sempre non potrebbe più rientrarvi, come la legge suppone possibile colla ipotesi stessa che fa. Non ne è uscito del tutto relativamente ai diritti civili, poichè il religioso ne conserva ancora incontestabilmente una parte. Infatti conserva il diritto di rendere testimonianza in giudizio, conserva la facoltà di rivendicare in giudizio, se è duopo, un sufficiente livello dalla propria famiglia secondo i suoi bisogni, e probabilmente ancora, secondo la fortuna della famiglia medesima, conserva ancora un altro diritto, credo io, quello cioè di poter passare ad un atto di compra, quando ne abbia facoltà dall'autorità da cui egli dipende: nè qui è il caso di discutere a vantaggio di chi abbia a tornare l'acquisto: conserva infine il diritto di essere nominato esecutore testamentario, ov'egli ottenga ugualmente facoltà di obbligarsi.

Ora basterebbe che ritenesse uno di questi diritti soltanto perchè non potesse più dirsi che perda tutti i diritti civili. Onde affermo che colui che *esce dal secolo*, non vi esce nè per sempre, nè al tutto. Che è a intendersi adunque colla espressione rientrare nel secolo? Non già che risorga al secolo, ma bensì che esce da quella autorità particolare alla quale fino allora è andato soggetto, per rientrare sotto la autorità ordinaria; che riacquista la pienezza de' suoi diritti civili, come li posseggono tutti coloro che stanno nel secolo; che egli rientra nel possesso di tutti i diritti, riacquista l'imputabilità per tutti quei doveri ai quali sono soggetti tutti coloro che vivono nel secolo. Così reputo che debba interpretarsi l'articolo 715 del Codice per quanto spetta al rientrare nel secolo; interpretazione questa ben diversa da quella che il settimo vostro ufficio, o signori, vorrebbe attribuire alla legge.

Mi pare che presso a poco abbia così risposto alle osservazioni del signor relatore in ordine ai diritti civili. Mi permetta ora la Camera di parlare brevemente dei diritti politici, stantechè io non credo che qui sia da applicarsi il principio che coloro che non godono dei diritti civili, non possano godere dei diritti politici. E primieramente io addurrò una ragione di fatto; in seguito toccherò un argomento di convenienza e di giustizia politica. La ragione di fatto è questa. Chi fra tutti gli uomini d'alto spirito che

si trovano in questa Camera in tanto numero, chi di tanti nobilissimi rappresentanti della nazione prima dello Statuto poteva dire di godere dei diritti politici? Il nome esisteva bensì nel Codice...

Voci. No, neppure!

ISNARDI. In tutti i casi mai vi esisteva, non vi esisteva che come uno scheletro fossile atto soltanto a pascere la curiosità scientifica sopra una razza di animali già spenta, ma del rimanente veri diritti politici non esistevano, e niuno ne godeva. Venne la maturità, per così dire, dei tempi, ed allora tutti furono chiamati al godimento di essi. E chi è mai dunque che ne escluse il religioso? Non trovo che fosse la legge elettorale, perchè quando la legge elettorale enumera coloro che ne sono esclusi, non comprende i religiosi: non lo Statuto, perchè l'articolo 40 di esso si riferisce al Codice: dunque chi è, lo ripeto, che pronunziava questa parola: « I religiosi sono esclusi dai diritti politici? » Se siamo risorti, siamo risorti tutti insieme; è stata, mi permettano, una immagine piuttosto da pulpito che da tribuna, come la risurrezione veduta e descritta dal profeta.

Tutti i morti risorsero, e taluni di quelli che godono dei benefici della risurrezione vorranno rivolgersi contro coloro che sono rivestiti di un ordine religioso, che sono risorti con essi per ricacciarli nel sepolcro? Ma dico, se si deve in questo caso dare un giudizio, quale sarà il tribunale supremo di cui dovremo rispettare la sentenza? Finora, per la mancanza di leggi organiche non ne trovo che un solo, quello della opinione pubblica. Ora questo autorevole giudice che disse? quale giudizio manifestò? L'opinione pubblica altamente pronunziò che tutti sono eguali in faccia alla legge: l'opinione pubblica vide con gioia i religiosi partecipare alle riforme e promuoverle. L'opinione pubblica dunque intese che i religiosi potessero partecipare dei benefici della nuova vita politica. Questo fatto dichiara il principio, ed è unico e solenne commento che possa farsi presentemente alla legge; le quali osservazioni evidentemente chiariscono, i religiosi non essere menomamente rimossi dal pieno possesso della vita politica.

Mi sia lecito ora accennare un argomento di giustizia politica, che basterebbe da per sé a sciogliere la questione.

Sarebbe giustizia, o signori, rimuovere i religiosi dalla fruizione dei diritti politici? Sarebbe per questo mestieri di cacciarli barbaramente nel numero degli stranieri, o dei dementi, o dei colpevoli; conciossiachè questi sono quelli, al postutto, che la legge vuole esclusi. Ora, sarebbe questa una condizione, una ingiuria, una pena indebita ed immediata. Come? coloro che sono nativi dello Stato, e che vi hanno stabile domicilio saranno posti nel numero degli stranieri? Che coloro, i quali impiegano tutto il loro tempo, e tutti i loro mezzi e consumano e logorano la vita a beneficio della società, coloro che istruiscono ed educano la gioventù patria nei collegi e nelle scuole, che assistono gli orfanelli e gli ammalati negli ospedali, e via dicendo? Saranno collocati fra i dementi perchè si nobili sacrifici con zelo ed amore, e lontani da ogni interesse e mercede, sarà loro reputato a colpa ciò che forma per essi una bella corona di merito? Sarà giustizia escludere dal godimento dei diritti politici un ceto, il quale per lungo volgere di secoli cercò, e promosse validamente le prime più proficue e grandi istituzioni sociali? Poichè, permettetemi che lo dica, o signori, perocchè lo dico con profonda convinzione, la voce della storia si unisce in questo alla mia, che cominciando dalla fondazione degli ospedali sino ai brefotrofi che sono in sostanza gli asili infantili, che a torto si stimano invenzione recente quando

al contrario è antichissima, le corporazioni religiose diedero sempre mano alle grandi opere di sociale utilità e rinnovamento. Sarà giustizia lo interdire l'esistenza politica a coloro, i quali concorrono in ogni tempo al progresso della scienza, delle arti, della società e della umanità intera?

Giustizia adunque evidentemente richiede che i religiosi non siano sbanditi dal banchetto degli uomini liberi, dal godimento dei diritti politici.

Ma quando pure volesse farsi astrazione dagli imperiosi dettati della giustizia, la stessa convenienza politica lo vorrebbe. (*Susurro*)

Siamo, o signori, in momenti difficili, e tali che è prudenza è senno degli uomini che altamente e coscienziosamente vegliano sui destini delle nazioni di non disdegnar nessuna delle classi della società, di non paralizzare nessuna generazione di uomini bene intenzionati e disposti a concorrere alla sistemazione di tutti gli elementi sociali, ed a condurre, per dir così, la tranquillità in mezzo al caos dal quale appena siamo esciti. (*Movimento*)

A che potrebbe condurre il rimuovere i religiosi dal godimento dei diritti politici? Sarebbe primieramente, o signori, un provocare l'apostasia delle corporazioni religiose (*Bisbiglio*), il che sarebbe di grandissimo nocimento, specialmente mirando a quegli istituti attivi che sono principalmente ed immediatamente addetti ad utile servizio della società; sarebbe un rendere più rare e rarissime le vocazioni religiose (*Rumore*), il che in sostanza equivale alla loro abolizione, all'abolizione cioè, considerando in questo momento la cosa sotto il rapporto politico, dell'unico socialismo, dell'unico comunismo sperimentato utile e santo per secoli interi. Socialismo, o signori, col quale potrebbe antivenirsi e porre efficacemente ostacolo a quel socialismo che ci rumoreggia alle spalle, sovvertitore della società; dappoichè non si rimedia ai grandi mali, non si rimedia ai funesti principii che tentano introdursi in una società se non che per mezzo di alti principii, i quali raccolgano il bene di tutti gli altri sistemi, e alcun che di bene ha sempre anche ne' più tristi escludendone il male.

Finalmente, io dico, gli è necessario in questi momenti, e non possiamo dissimularlo, gli è necessario di far concorrere tutte le forze, tutte le classi, tutte le potenze, tutti gli spiriti a beneficio dei nuovi ordinamenti costituzionali, nei quali siamo entrati; ma se noi escludiamo una classe intera, la classe religiosa, che ha pure tanta influenza nella società, la rendiamo indifferente ad essi, e anzi noi la rendiamo avversa, poichè quantunque si voglia uscita dal secolo, non di meno partecipa a tutti i generosi sentimenti del secolo stesso. E come generosissimo sentimento si è quello di concorrere alla vita politica e desiderare di godere i politici diritti, così rimarrebbe offesa se ne fosse sbandita.

Oltre a ciò (e desidero che così non sia), forse non si arriverà mai ad uno stato normale se non si riesce a formare e compiere non solo l'educazione morale, ma eziandio l'educazione politica dei popoli. Il clero e gli istituti religiosi sono uno degli strumenti più efficaci per promuoverla, e dirigere, e far concorrere fortemente ad essa tutti i buoni elementi che nei popoli si trovano, tutte le potenze vitali del corpo sociale.

Chi pertanto può negare che non sia di convenienza politica il riconoscere lealmente gli uomini votatisi ad un ordine religioso i diritti politici?

Detto così ciò che concerne i voti religiosi, io passo a toccare in brevissimi termini a favellare dell'ostacolo che l'ufficio VII giudicò esservi per la validità della mia no-

mina in conseguenza del mio impiego di preside del collegio nazionale di Genova.

Io osservo scoltanto, che non parmi che questo impiego appartenga ad un ordine veramente amministrativo. Se mai non mi appongo, appartiene ad un ordine che intende specialmente all'educazione, all'istruzione della gioventù; che se per combinazione, al preside spettano certe particolari funzioni economiche, non è certo che queste funzioni dominino nel suo impiego; vi sono, dirò così, per incidenza, ma le sue funzioni principali sono quelle di promuovere l'educazione morale e l'istruzione della gioventù. Il carattere dominante, e a petto del quale ogni altro dee cedere, è ben più rilevante e sublime che quello di semplice amministratore. Oltrechè sull'amministrazione stessa vi è da fare una osservazione: l'amministrazione dei collegi nazionali è una amministrazione tutt'affatto particolare, come sarebbe quella di una corporazione religiosa, di un corpo morale qualunque, di un ospedale, o di un ufficio sanitario, o di una numerosa famiglia. Poichè i collegi nazionali dovranno avere fondi loro proprii, e la propria loro dotazione, come pure facoltà di ricevere per donazione e per testamento, di modo che quantunque sieno ora strattamente vincolati alla pubblica finanza, questo vincolo non è in qualche parte se non che passeggero, che anzi, se io non erro, si stanno già preparati i fondi, per i quali i collegi nazionali potranno vivere rispetto alle finanze di vita loro proprio.

Aggiungerò una osservazione che mi riguarda. Se alla validità della elezione osti l'esercizio attuale delle funzioni, io questo esercizio economico non l'ho ancora preso, stantechè non ricevetti notizia della mia nomina che tre o quattro giorni prima della mia elezione.

Del rimanente, se io ho preso la parola, non è già per me stesso, perchè protesto che per quanto tenga in pregio l'onore di sedere in questa Camera, nondimeno io mi rassegno tanto più facilmente al contrario, quanto maggiore è il rispetto che porto al giudizio del Parlamento.

Mi limiterò a porgere una preghiera alla Camera, la preghiera di ponderare bene i motivi che furono addotti dal relatore dell'ufficio VII riguardanti i voti religiosi, e di porre a fronte di essi le ragioni da me esposte in contrario onde fissare una massima certa e stabile, per cui, siccome la giustizia e convenienza politica, non che lo spirito e la retta interpretazione della legge richiedono alle corporazioni religiose venga assicurato il godimento dei diritti politici, e di quei diritti civili che il Codice attuale loro concede...

(Il ministro Pietro di Santa Rosa presta il giuramento).

LANZA. Noi siamo per ora riuniti soltanto per riconoscere la validità delle elezioni; è nostro desiderio comune di semplificare e di abbreviare, per quanto è possibile, questa discussione: ora nella elezione attuale l'ufficio ha conchiuso per l'annullazione, basandosi particolarmente sopra due motivi d'ineleggibilità: il primo è che l'eletto essendo preside di un collegio nazionale, il quale impiego sarebbe amministrativo ed inferiore a quello di intendente generale, non può per questa causa essere eleggibile; il secondo che appartenendo il padre Isaardi, eletto di Varazze, ad un ordine religioso regolare, e come tale non godendo dei diritti civili, non può godere neppure dei diritti politici, che sono il complemento dei diritti civili. Ora io osservo che è necessario, per abbreviare questa discussione e semplificarla, di dividere le due questioni: di discutere cioè prima la questione sulla natura dell'impiego, ed in seguito la seconda; poichè qualora la prima questione sia dalla Camera decisa nel senso delle conclusioni dell'ufficio, resta affatto inutile di trattare

la seconda; qualora poi la prima questione sia risolta in senso favorevole all'eletto, allora si passerebbe alla discussione della seconda questione. Io sono persuaso che la mia proposizione troverà appoggio nella Camera, e vorrà adottare questo ordine di discussione.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Non ci è nessuno che sia contrario all'ordine di discussione proposto dal deputato Lanza?

RAVINA. Domandai la parola per fare alcune osservazioni sopra l'ordine della discussione.

Che si possa, anzi si debba dividere una controversia, quando si tratta di porre a'voti una questione, io sono perfettamente d'accordo; ma intanto che la discussione è aperta, io credo che ogni deputato ha diritto di parlare intorno a tutte le materie che alla questione medesima si riferiscono.

Nè vale il dire che bisogna abbreviare. Io affermo che si deve avere in mira precipuamente di discutere pienamente le quistioni, di spargere intorno a quelle la maggior luce possibile, affinchè il voto della Camera sia illuminato da ragioni, e possa emettersi con piena cognizione di causa.

Sostengo dunque che ogni deputato ha diritto di discutere relativamente a tutte le parti della questione, e che solamente quando la discussione è esaurita, quando si domanda la chiusura, e la chiusura è approvata, si deve fare la divisione.

LANZA. Io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole preopinante, che l'oratore ha diritto di parlare in genere sopra diverse questioni relative allo stesso soggetto, ogni qual volta che coteste quistioni hanno rapporto tra loro, e che per decidere l'una è mestieri di poter eziandio dare spiegazioni sovra dell'altra.

Ma quando le questioni sono affatto tra loro eterogenee, quando tra queste non v'ha rapporto veruno, quando risolta l'una rimane ad evidenza intatta la discussione dell'altra, io non istimo che sia in allora il vero modo di raggiungere lo scopo nostro (al quale mira anche il deputato Ravina) se si vuole entrare ora nell'una, ora nell'altra quistione; poichè, torno a dirlo, non v'ha rapporto alcuno tra le due questioni accennate; e nel caso che l'una di esse sia risolta nel senso delle conclusioni dell'ufficio, l'altra rimane intera.

RAVINA. La quistione è una ed indivisibile; si tratta di vedere se valida sia un'elezione, o se è invalida; se è invalida, si devono udire in complesso tutte le ragioni che stanno per la validità, e sentire tutte le ragioni che questa validità combattono. (*Mormorio, massime al centro*)

Abbiano la bontà di ascoltare quello che sto per dire: se si votano separatamente le due quistioni, egli è a temere che il voto non sia l'espressione sincera della maggioranza. Ponno esservi cioè dei dissenzienti sul primo punto, un terzo, un quarto; e i quali invece non vedrebbero nel secondo veruna ragione di nullità; così allo incontro può essere che altri dissentano nel secondo da quelli stessi coi quali sono d'accordo. Votando complessivamente vi sarà una maggioranza in un senso, mentre il solo fatto di aver divisa la votazione in due, può all'incontro determinare un voto affatto diverso.

È importante adunque il porre ai voti la quistione in complesso, poichè trattandosi della nullità o della validità dell'elezione, essa è una ed inscindibile.

ISNARDI. Io osservo, contro quello che diceva l'onorevole deputato Lanza, essere assai più conveniente, se mai si procede alla divisione delle questioni, essere di assai maggior momento il cominciare dal votare se la mia elezione è vulnerabile per la parte dei voti religiosi. Rammenterà forse

la Camera come per la prima Legislatura fosse proposto alla candidatura in un collegio di Genova il P. Giuliani, somasco, il quale si trovava nella medesima mia condizione. Allora la sua elezione non avvenne, ma se non erro, ottenne un gran numero di voti in quelle prime elezioni.

Inoltre ultimamente si leggeva in una nota di candidati che il giornale l'*Opinione* proponeva ai collegi elettorali, il nome stesso del P. Giuliani; se ne raccomandava l'elezione al collegio di Finale. Argomentisi da questo che cosa potrebbe avvenire. Potrebbe avvenire che se si lascia la questione indecisa, gli elettori raccogliendosi nuovamente potrebbero nominare un religioso al quale non potesse apporsi l'esercizio di un impiego amministrativo, non credendo ragione giusta e sufficiente quella di essere vincolato con voti sovrani.

Per questo io crederei necessario che la Camera decidesse in questa seduta, o nella seguente, se possano o non eleggersi deputati stretti da voti religiosi. La pregherei quindi a voler prima di tutto occuparsi della questione intorno alla validità delle elezioni per ciò che spetta ai voti religiosi medesimi.

BERTOLINI. Il padre Isnardi ha accennato al padre Giuliani (uomo illustre e della cui amicizia mi onoro), e debbo dire che so che fu portato alla candidatura di un collegio del centro sinistro, ma che con sua lettera dichiarava che la sua condizione non gli permetteva di accettare quella candidatura.

ISNARDI. Domando la parola per una cosa di fatto. Io non so se la condizione del padre Giuliani sia quella che gli abbia ciò fatto dire; so che egli dimostrava di ricusare di essere eletto in grazia di un'*opinione* ben diversa dalla sua.

PRESIDENTE. La Camera ha inteso le proposizioni fatte dal signor deputato Lanza e dal padre Isnardi; consulterò la Camera per sapere se vuole la divisione su queste questioni. (La Camera vota la divisione.)

Metto ai voti se si debba prima di tutto passare alla discussione del motivo di esclusione addotto dall'ufficio, consistente nell'impiego che cuopre il padre Isnardi.

(La Camera approva.)

MELLANA. Se non erro, l'onorevole padre Isnardi ha detto che non ha ancora accettato l'impiego.

ISNARDI. Ho accettato la nomina, ma non sono ancora entrato in esercizio.

PRESIDENTE. La discussione è aperta.

RAVINA. Dirò poche parole sopra questa parte della questione la quale, secondo me, si riduce a una cosa di fatto.

Dico pertanto che l'onorevole padre Isnardi ha ammesso, ha confessato che il suo impiego contiene una parte amministrativa. Non importa, non osta che questa sia solamente una parte, e che egli abbia altre attribuzioni: la legge dice che chi esercita un impiego qualunque amministrativo, che sia d'un grado inferiore all'intendente generale, non può essere ammesso alla deputazione. Posto dunque che al suo impiego è annessa una parte d'amministrazione, ciò basta per renderlo incapace di essere eletto.

Io suppongo che vi sia un impiegato, il quale godendo un impiego ammissibile, o per la natura dell'impiego medesimo, o per grado superiore, eserciti altro impiego, come, ad esempio, un generale il quale al suo grado militare accoppiasse la carica d'intendente; in questo caso io dico che è ammissibile come generale, ed escluso come intendente. Nè vale il dire che egli non ha ancora posto le mani nei danari; la legge non parla dell'esercizio attivo, parla dell'impiego

che egli esercita, e per questo mi pare che non possa essere eletto.

Non voglio ora entrare a parlare della materia monacale (*Si ride*), giacchè la Camera ha deliberato di far prima questo soggetto di discussione; quindi mi riserverò a esporre la mia opinione s'ella mai verrà in dibattimento.

DURANDO. Non volendo trattenere a lungo la Camera (parendomi già un poco impaziente) dirò poche parole. Ieri avevo l'onore di esporre qualche idea intorno ad un caso speciale, in cui io credeva che l'impiego amministrativo fosse estensibile ai commissarii di leva; così pure decise la Camera; ieri, stante le circostanze della Camera, io non ebbi tempo a spiegare i motivi su cui fondava la mia opinione; ora però debbo spiegarla, poichè il caso ha qualche analogia con quello che presenta questa elezione. Io ritengo che allorquando si ha a determinare il carattere di un impiego, per decidere se esso appartenga ad un ordine amministrativo o militare, oppure giudiziario, bisogna pure distinguere quali siano questi caratteri, e quali possano combinarsi nella stessa persona. Un impiegato pubblico può riunire in sé due o tre caratteri distinti; ma fra questi caratteri ve ne ha uno, che è prevalente; così, come io diceva ieri, nei commissarii di leva vi è il carattere militare ed il carattere amministrativo, ma quest'ultimo prevalendo, gli è perciò che la mia opinione si era che il commissario di leva appartenesse all'ordine amministrativo. Ora applico questa idea al caso presente: nel preside di un collegio concorrono due caratteri; vi è evidentemente il carattere amministrativo, posto che dai differenti articoli che ci comunicò il relatore dell'elezione consta evidentemente che il preside ha un carattere amministrativo in quanto che maneggia fondi amministrativi, ma incontrastabilmente in un preside di collegio vi è pure un carattere d'impiegato superiore a quello d'amministrativo, ed è il carattere di educatore. Dunque io dico che allorquando si tratta di determinare il vero carattere di un impiegato non bisogna cercare il carattere accidentale, accessorio, ma bensì il carattere prevalente, predominante; ora io dico che il carattere di un preside di collegio non è quello di amministratore, ma bensì di educatore, e quindi non appartiene decisamente all'ordine amministrativo; e ne deduco la conseguenza che il padre Isnardi possa essere eleggibile al collegio di Genova. Conchiudo adunque che per quella parte le conclusioni dell'ufficio io le rigetto, perchè l'impiego del padre Isnardi non è d'amministratore, ma di educatore.

AIRENTI. Mi pare che la discussione che si è levata sulla natura dell'impiego affidato al padre Isnardi sia sciolta da sé, ritenendo il preciso tenore della legge che lo riguarda. Questa legge all'articolo 7 dice:

« Il preside non potrà essere uno dei professori insegnanti nel collegio. Egli presiede al Consiglio ordinario. »

L'articolo 8 dice:

« A lui è affidata la gestione economica del convitto. »

L'articolo 9 soggiunge:

« È investito dell'autorità esecutiva di ogni legge e regolamento concernente il convitto. »

L'articolo 10 dice:

« Ogni relazione coi parenti dei convittori, o degli allievi esterni, è riserbata al preside. Riceve egli solo le comunicazioni tutte che si riferiscono in qualsiasi modo al governo del collegio. »

E così continua fino all'articolo 24 in cui si dice:

« In fine dell'anno presenta al Consiglio il rendiconto dello stato morale ed economico del collegio. »

Come si vede, il preside del collegio non è precisamente che l'amministratore del collegio; gli educatori, i professori, sono tutte cariche affatto separate, e che non hanno a che fare colla presidenza ed amministrazione a lui affidata.

Appare da tutto ciò che non mi è possibile di adattarmi alle conclusioni prese testè dall'onorevole deputato Durando, motivo per cui insisto per l'adozione delle conclusioni dell'ufficio.

ISNARDI. Ho chiesto la parola per accennare l'importanza che ha l'osservazione dell'onorevole preopinante signor generale Durando, e per rispondere a ciò che disse l'onorevole deputato Ravina, quando paragonava e giudicava rassomiglianti le funzioni di preside d'un collegio a quelle di un intendente generale, che fosse pure militare. Egli diceva che il carattere di militare non poteva in alcuna maniera sovrastare a quello dell'impiego amministrativo; ma qui il caso è diverso, come è diverso da quello di cui trattavasi nella seduta di ieri relativamente ai commissari di leva. Il carattere di militare non è sostanzialmente, intrinsecamente unito a quello di amministratore, ma rimane al tutto distinto. Ma invece nel preside del collegio il carattere, se si vuole, di amministratore, sarebbe intimamente congiunto al carattere che ha di educatore, di modo che deve per questa *intimità* considerarsi l'uno insieme all'altro, e vedersi come asseriva il generale Durando, quale dei due prevalga, su quale dei due debba fondarsi per giudicare se il preside di un collegio appartenga ad un ordine di amministrazione, o piuttosto di educazione e d'istruzione. Niuno certo avviserà che questo non sovrasti di gran lunga a quello.

VALERIO L. Io intendo rammentare in questa quistione i precedenti del Parlamento. I presidi de' collegi nazionali, come pure i provveditori e gli ispettori delle scuole, nelle quattro Legislature che precedettero, non vennero mai considerati come impiegati amministrativi. La quistione, se ben mi ricordo, nell'ultima Legislatura, fu sollevata a proposito del deputato Rulfi, che era stato nominato ispettore delle scuole di Biella (*Mormorio e interruzioni*).

Mi rispondano, ma non mi interrompano.

Allora fu, se non erro, interrogato il signor ministro di pubblica istruzione onde sentire se in questo genere d'impiego si eserciti veramente un'azione amministrativa.

Fu detto allora, che l'azione amministrativa non esisteva che in menomo grado, ma che lo scopo massimo di quegli impieghi consisteva nella soprintendenza circa la direzione istruttiva morale degli studi, e dietro quest'osservazione l'elezione del signor Rulfi venne approvata.

L'anno scorso sedevano anche in questo Parlamento l'abate Monti, ed il professore Bersani (*Bisbiglio e interruzioni*).....

Signor presidente mi mantenga la parola.

.....il primo de' quali fu nominato direttore degli studi, ed il signor Bersani preside o vice-preside del collegio nazionale di Torino; la sua elezione tuttavia venne conservata. Io credo che la carica di preside del collegio nazionale sia piuttosto politica, piuttosto morale, piuttosto educatrice, anzi che amministrativa. Sarebbe abbassare di molto quella carica attribuendole un carattere semplicemente amministrativo.

Diffatti, se si riguarda alle qualità di coloro che si collocano in quegli'impieghi, si vede evidentemente che si cerca in essi l'istruzione precedente, i lavori letterari, gli studi ed il tirocinio pedagogico a cui consacrarono la loro vita, e non le cognizioni e la pratica di contabili, di economi e di controllori.

Per conseguenza io credo che l'elezione del padre Isnardi, se si riguarda soltanto la questione dal lato del dubbio, se la

carica di preside di un collegio nazionale sia amministrativa, debba considerarsi come valida.

IOSTI. Io sarò brevissimo: non intendo che fare una piccola osservazione che potrebbe raddrizzare la discussione.

Concorrendo perfettamente nel criterio emesso dall'onorevole generale Durando, la questione, in questo caso particolare, sarebbe risolta; solo è bene apprezzare quale delle due funzioni prevalga nella nomina del deputato in questione.

Secondo me, da quello che risulta dalla legge, la principale attribuzione del preside sarebbe onninamente amministrativa; ma se ha relazione alla parte educativa, secondo me, non l'ha che come parte disciplinare.

Il preside non è veramente educatore della gioventù, è l'amministratore del convitto, è il censore, è il sorvegliatore del regolamento. Ora, il preside non costituisce quella parte educativa di un collegio; egli entra puramente nella parte disciplinare.

Se quest'osservazione è giusta, pare che la questione sia sciolta, e che allora la qualità di preside di un collegio è precisamente di natura amministrativa.

LANZA. Io aveva domandato la parola per far osservare come, a conferma di quanto fu detto, il decreto di fondazione dei collegi nazionali ed il regolamento annesso spiega così chiaramente la natura amministrativa dell'impiego di preside, che mi pare di non aver più bisogno di alcun commento. È ancora da avvertire, che per la parte educativa, e per la parte spirituale nei collegi nazionali è destinato un altro impiegato, che si chiama direttore degli studi, appunto per dare questa educazione spirituale, educativa, agli allievi.

In quanto al preside, le sue attribuzioni sono veramente tali quali la legge, o il decreto reale le definiva, e come venterò anche spiegate dall'onorevole deputato Josti; i fatti poi allegati dall'onorevole deputato Valerio, essi sono erronei, in quanto che il deputato Rulfi non fu mai preside di nessun collegio, ma bensì ispettore delle scuole, il quale impiego ha nulla a fare con quello di preside. Così pure il teologo Monti ed il teologo Bersani quando furono nominati a deputati nell'antecedente Legislatura, non coprirono la carica di preside, giacché il teologo Bersani fu nominato a preside posteriormente alla sua nomina a deputato, e nessuna discussione si promosse a suo riguardo, ed il signor teologo Monti fu nominato direttore degli studi del collegio di Torino cessata già l'ultima Legislatura; cosicché gli esempi allegati dal deputato Valerio non hanno analogia al caso presente, e non pregiudicano per nulla la questione, né invalidano niente affatto le osservazioni in contrario addotte. Quindi conchiudo col dire che la qualità di preside racchiude con sé manifestamente la qualità d'amministratore, di grado inferiore all'intendente generale, e conseguentemente esclude il diritto di eleggibilità.

MAMELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Il preside del collegio io non lo posso assolutamente considerare come un impiegato amministrativo, poichè egli ha soprattutto la direzione degli studi: egli dirige bensì l'economia e l'amministrazione, ma l'amministrazione del collegio spetta specialmente all'economista, e non è ad esso che per incidenza: e se questa riguarda il preside del collegio, lo riflette come ad uomo che è preposto all'istituto di educazione, e non come un impiegato amministrativo.

D'altronde ne verrebbe che i suoi agenti subalterni possono essere eleggibili mentre il preside non lo sarebbe: dal che ne potrebbe risultare un inconveniente, cioè che il diritto così importante qual è l'elettorato deciderebbe moltissimi a rinunziare piuttosto all'ufficio di preside che al diritto

di eleggibilità, che è il diritto più importante che si possa conoscere in uno Stato costituzionale.

TECCHIO. Dopo le parole dette testè dal signor ministro dell'istruzione pubblica, poco mi resta ad aggiungere; e quindi solo osserverò che il sistema proposto dal generale Giacomo Durando parmi sia quello che debba ottenere la vittoria in questa quistione.

Nell'ufficio di preside del collegio si potranno forse trovare due caratteri, cioè il carattere amministrativo ed il carattere educativo. Dico che il carattere amministrativo si troverà forse; ma il carattere educativo o pedagogico si troverà certamente. Anzi io credo che il carattere educativo sia essenziale, e l'amministrativo nel preside del collegio sia accidentale. In prova di questo principio sta precisamente la legge che, secondo me, venne da taluno degli onorevoli preopinanti imperfettamente citata. Io trovo all'articolo 17 queste parole:

« Ogni mattina il preside esamina il giornale d'ogni scuola, sia per gli esterni che per i convittori, nel quale dai varii funzionari sono inserite le occorrenti annotazioni a ciascun giovane. Questi giornali gli sono rimessi alla sera dal censore della disciplina.

« Prende in conseguenza gli opportuni concerti coi superiori e professori del collegio. »

Trovo al precedente articolo 12 le seguenti parole:

« Il preside è mallevadore innanzi a Dio e innanzi agli uomini del buon andamento del collegio; veglia sollecitamente sopra tutto quanto riguarda la religione, i buoni costumi e l'ordine. »

Ora io chieggo se dir si possa un ufficio di semplice amministrazione quello che importa nel preside l'obbligo di vegliare sopra quanto riguarda il bene, la religione e l'ordine agli allievi che sono alla sua cura ed alla sua coscienza affidati.

PRESIDENTE. Il deputato Chiò ha la parola.

CHIÒ. Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole deputato Lanza, vi rinuncio.

VALERIO L. Domandò la parola.

Il deputato Lanza dichiarò erronee alcune mie asserzioni: in mi confido invece di provare che non io, ma egli fu nell'errore.

Non ho detto il professore Rulfi presidente, ma sibbene ispettore delle scuole; e non sta che egli sia stato chiamato a quel posto dopo la Legislatura, ma sibbene prima, ed io mi ricordo di aver sotto il rapporto dell'eleggibilità degli ispettori sostenuto dalla tribuna la sua elezione.

Non è meno erroneo che il signor professore Bersani sia stato innalzato al posto di vice-direttore dopo la Legislatura. L'onorevole deputato di Castelnuovo Scrivia fu pendente la Sessione trascorsa chiamato a quella carica, ma non dovette perciò lasciare il Parlamento, perchè fu riconosciuto che esso non ebbe aumento, ma anzi diminuzione di stipendio, occupando egli prima il posto di professore in Alessandria.

Io quindi mantengo quanto aveva detto prima, e credo che sarebbe non solo un annullare i precedenti della Camera, dichiarando un preside di collegio impiegato amministrativo, ma inoltre (poichè lo Statuto concede che un numero fisso di impiegati segga nella Camera) penso che prendendo quella determinazione sarebbe un volersi privare dei lumi di un ceto di persone il quale, sia per la pratica scienza, sia per l'altezza delle vedute, sia per la maggiore loro indipendenza di carattere a fronte degli altri impiegati torna altamente utile al Parlamento.

Ora poi questo loro allontanamento dalla Camera sarebbe

tanto più pregiudizievole che saremo fra non molto chiamati (almeno lo desidero e lo spero) a discutere le leggi organiche e vitali dell'istruzione primaria e secondaria.

FARINA P. Io non potrei ammettere la teoria che venne enunciata testè dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, e nemmeno crederei ammissibile l'altra ora emessa, di vedere cioè se in un impiego prevalga la qualità amministrativa, ovvero l'educativa: basta a me che nelle attribuzioni di un impiego esista l'obbligo di amministrare e di sorvegliare sugli impiegati minori, perchè io debba riguardare questa circostanza come sufficiente per iscriverlo all'ordine amministrativo, e quindi causa dell'esclusione dello stesso, non dalla qualità di elettore, come diceva il signor ministro, ma dalla qualità di eleggibile, o di deputato.

Questa qualità di amministratore concorre indubbiamente, dietro la lettera della legge, nel preside del collegio nazionale. Ciò basta pertanto perchè esso si debba escludere dalla qualità di deputato.

Alcune voci. Ai voti! ai voti!

LANZA. Io ho chiesta la parola non per rispondere alla replica del deputato Valerio, giacchè penso che la Camera avrà rilevato bastantemente avere io rettificati i fatti da lui allegati ben diversamente da quello che viene di asserire l'onorevole deputato Valerio, il quale probabilmente non ha esattamente inteso le spiegazioni da me esposte.

Non posso poi tacere che mi sorprende, che il ministro dell'istruzione pubblica voglia negare la qualità di amministratore al preside di un collegio nazionale.

Ed invero, se consultiamo il regolamento che determinava le attribuzioni di tale impiego, non ritroviamo in esso una sola parola, la quale indichi che le sue attribuzioni siano quelle di istruire gli allievi e di educarli, ma in quella vece non si parla che di gestione, non si parla che di rendiconti. Ora chi ha la gestione di uno stabilimento, e dee sorvegliarne l'economia, e rendere al fine dell'anno conti finanziari a chi di ragione, esercita palesemente una funzione amministrativa.

Egli è vero che il deputato Tecchio ha letti alcuni articoli dai quali risulterebbe che il preside ha la sorveglianza sovra il collegio, e che esso è responsabile innanzi a Dio ed agli uomini del buon andamento del medesimo, ma io osservo a tale riflessione, che ogni capo di ufficio, ogni capo di un istituto, o di qualsivoglia altra amministrazione, deve naturalmente essere responsabile dell'ordine, della disciplina, insomma del buon andamento e del buon governo delle cose e delle persone a lui soggette, e quindi deve invigilare sopra di esse; ma da ciò non ne deriva che cotesto capo non abbia attribuzioni amministrative. Chè anzi questa stessa suprema direzione e sorveglianza è d'indole totalmente amministrativa e non educativa, come si vorrebbe dagli opposenti. Torno quindi a ripetere, tanto è vero che questa carica va distinta dalla direzione spirituale ed educativa degli allievi, che negli istituti nazionali si nomina un direttore speciale degli studi a questo fine.

Varie voci. Ai voti! ai voti!

HAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Io non ho mai detto che non avesse alcuna qualità amministrativa il preside del convitto nazionale; ho soltanto asserito che questa la riguardo come una cosa secondaria.

Il preside ha la sovra intendenza sovra tutte le parti dell'istituto, ha la sorveglianza sopra l'istruzione, sull'economia, e sulla disciplina.

Dico però che il suo carattere prevalente, il suo carattere primario è quello di educatore, non mai di amministratore

del collegio, anzi propriamente l'amministratore del collegio è l'economista, che è un impiegato specialmente destinato a questo riguardo.

POLTO. Credo benissimo che la questione si riduce ad un punto solo (*Interruzioni di varie voci: Ai voti! ai voti! Mormorio*). Mi pare che la Camera essendo stata discreta verso tutti gli altri, io sia in tempo di parlare.

PRESIDENTE. Pare che la Camera intenda che la discussione sia chiusa; mi tocca quindi consultarla a questo riguardo.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera che la discussione è chiusa.)

Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio.

Chi è d'avviso che la qualità che concorre nel padre Isnardi di preside nel collegio nazionale di Genova sia di impedimento alla validità della sua elezione, voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova, la elezione del padre Isnardi è dichiarata nulla.)

PEYRONE, relatore dell'ufficio VII. Collegio elettorale di Castelnuovo Scrivia diviso in due sezioni.

Elettori iscritti nella prima sezione 218; nella seconda sezione 205: totale 423.

Volanti nella prima sezione 102; nella seconda sezione 121: totale 223.

Il signor D. Pio Bersani ebbe nella prima sezione voti 101, nella seconda sezione voti 80. — Totale voti 181.

Un voto venne annullato: un altro contestato perchè non sufficientemente espresso.

Avendo il signor Pio Bersani ottenuta la maggioranza dalla legge voluta, venne dal presidente dell'ufficio elettorale proclamato a deputato.

Sebbene tutte le formalità volute dalla legge sieno in questa elezione state osservate, e da questo lato l'elezione medesima non possa soffrire eccezione alcuna, tuttavia una questione di momento si presentò all'ufficio VII riflettente la natura e le attribuzioni dell'impiego occupato dal signor deputato eletto.

Il signor Pio Bersani, oltre esser prefetto della facoltà di belle lettere nel collegio delle provincie, ritiene ancora la qualità di vice-preside del collegio medesimo. Ora la questione si riduce a conoscere se le attribuzioni del vice-preside fossero o non comprese nell'ordine amministrativo. L'ufficio VII, prima di portar un giudizio definitivo su tale contingenza, prese cognizione del regolamento interno dell'anzidetto collegio. In verità ogni dubbio venne meno al riguardo, da che mettendo per principio che la carica di governatore del collegio delle provincie entra essenzialmente nel novero di quelle che appartengono all'ordine amministrativo, e che le attribuzioni del vice-preside consistono nel disimpegno delle funzioni del governatore in caso di assenza e di impedimento di quest'ultimo, ne viene per conseguenza che la carica di vice-preside di cui è investito il signor Bersani deve anch'essa annoverarsi nell'impieghi dell'ordine amministrativo: tanto più poi che a tale carica è assegnato un annuo stipendio di lire 250 annue.

Le cose stando in questi termini, l'ufficio VII opinò non potersi convalidare la suddetta elezione, e per mio organo propone alla Camera che la medesima sia annullata.

DEMARIA. Io non credo che si possano accogliere le conclusioni dell'ufficio VII relativamente all'elezione del professore Bersani Pio a deputato del collegio di Castelnuovo Scrivia, e fondo la mia credenza su che le funzioni di vice-preside nel collegio delle provincie non possono assolutamente collocarsi nell'ordine amministrativo.

Dirò prima di tutto che le funzioni di vice-preside nel collegio delle provincie non hanno relazione di sorta colle funzioni di preside dei collegi nazionali: concorro ancor io nell'idea della maggioranza di questa Camera, che una persona alla quale è affidata l'economica gestione di uno stabilimento di cui deve dar conto, questa persona è un funzionario dell'ordine amministrativo; ma il vice-preside del collegio delle provincie non ha alcuna incombenza amministrativa, rimpiazza solamente il governatore del collegio delle provincie in quanto concerne la disciplina e la vigilanza dei giovani che sono nel collegio medesimo.

Io per dimostrare questo mi fonderei sopra leggi, se sino dal 1842, epoca del suo ristabilimento, il collegio non fosse ridotto a non aver altra legislazione che un regolamento provvisorio; ora io fondandomi sopra questo regolamento provvisorio, dirò che il vice-preside del collegio delle provincie non ha alcuna funzione d'ordine amministrativo; difatti io leggo in questo regolamento provvisorio che la superiore direzione del collegio delle provincie è affidata al governatore, il quale vi mantiene la disciplina e l'ordine col concorso del prefetto vice-preside e degli altri prefetti.

La qualità di vice-preside è una qualità inseparabile da quella di prefetto; ora la qualità di prefetto nel reale collegio delle provincie è una qualità essenzialmente aliena dall'ordine amministrativo, imperocchè il prefetto nel reale collegio delle provincie è direttore degli studi delle rispettive facoltà.

Egli è insegnante, e nello stesso tempo direttore degli altri insegnanti. Ora, il giovare di uno dei prefetti per parte del governatore che vigila sopra i giovani per sorvegliare alla condotta dei medesimi non implica che questo vice-preside di necessità debba essere investito delle funzioni amministrative che sono attribuite al governatore; difatti, percorrendo tutto il regolamento, si trovano Lensi indicate le funzioni amministrative del governatore, ma non si trova indicata alcuna attribuzione amministrativa del vice-preside; percorrendo questo regolamento, si trova accennato il caso nel quale il vice-preside deve supplire il governatore; è espressamente indicato che egli deve vegliare nell'ora di mensa comune, egli deve ritirare le chiavi del collegio e restituirle al portinaio nel mattino; il vice-preside deve dare, in surrogazione del governatore, ed è indicato nel regolamento, la licenza ai parenti che devono visitare i giovani nell'infermeria; deve, in surrogazione del governatore, dare la licenza ai giovani che devono recarsi nel seno dei loro parenti. In tutto il corso del regolamento non vi è altra attribuzione al vice-preside. Ora io dico, quando la sola legge o regolamento, mercè il quale è retto il collegio delle provincie, indica espressamente in che deve il vice-preside supplire il governatore, quando nessuna di queste attribuzioni, nelle quali il vice-preside deve supplire il governatore, è d'ordine amministrativo, non vedo come il prefetto vice-preside debba collocarsi tra i funzionari dell'ordine amministrativo, e non vedo come, perciò questa qualità di vice-preside debba essere motivo di dichiarare nulla l'elezione del professore Bersani.

PEYRONE, relatore. Per rispondere alle parole del deputato Demaria, darò lettura di due articoli che si trovano appunto nel regolamento annesso alle regie patenti del 27 settembre 1845:

« Il governatore ha l'amministrazione morale, economica e contabile dello stabilimento. »

« Nello stabilimento, nel quale esiste il governatore, uno dei prefetti sarà dal medesimo deputato per farne, occor-

rendo, le veci nello stabilimento medesimo, sulla proposizione del governatore, e col titolo di vice-preside. »

Ora pare che quando, o per malattia, o per altra causa, il governatore non può disimpegnare le sue funzioni, il vice-preside sia chiamato ad adempierle; quindi assume tutta la responsabilità, tutta la gestione, tutta l'amministrazione che appartiene al governatore stesso.

DEMARIA. Io non ignorava che al regolamento provvisoriamente in vigore erano precedute due leggi; ma siccome l'economia di queste leggi era stata mutata in parte da questo regolamento provvisorio, era in diritto di considerare questo regolamento provvisorio come l'ultima parola, dirò così, della legislazione competente relativamente al collegio delle provincie.

Del resto dirò che l'articolo citato della legge del 27 settembre 1845 non indica se non quello che indica il regolamento provvisorio; indica cioè, che in alcune attribuzioni del governatore il vice-preside lo deve supplire. Ora, quali sono le attribuzioni in cui realmente il vice-preside deve soltanto supplire il governatore? Sono funzioni relative alla vigilanza sovra gli studenti. Egli è dimostrato dall'articolo 4 della medesima legge 27 settembre 1845, ove dice, che l'amministrazione dei due stabilimenti sarà affidata ad un direttore di contabilità, ad un segretario, ad un economo, il che vale a dire, che il governatore si giova di questi tre funzionari per l'amministrazione economica dello stabilimento; ma va poi soggetto a pesi, a funzioni, che non si possono certamente affidare a questi funzionari, come di vegliare sopra la condotta de' giovani, e dirigere gli studi de' medesimi. Queste funzioni si affidano al vice-preside.

Conchiudo pertanto, che il vice-preside, non vuole essere considerato come surrogante il governatore, se non in funzioni che sono affatto straniere a quelle che possono far collocare quell'impiego nel novero di quelli appartenenti all'ordine amministrativo.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Desidererei sapere se veramente la qualità di vice-preside è inseparabile da quella del prefetto, perchè allora il caso è diverso; la funzione principale però è sempre quella di prefetto; ora il prefetto appartiene più all'ordine d'insegnante che ad altro.

PEYRONE, relatore. Ha uno stipendio proprio.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Il governatore propone il vice-preside, il Re lo approva: aggiungo però che il vero contabile è sempre il governatore, il quale provvisoriamente per qualche malattia, o caso non previsto, cede l'amministrazione al vice-preside; ma in faccia alla legge il vero contabile è sempre il governatore.

NOVELLI. Erasi composta una Commissione appunto per formare un progetto di legge relativo al collegio delle provincie; ma siccome si era veduto non avervi tempo sufficiente per formare questo progetto e sottoporlo all'approvazione della Camera, e che d'altronde il tempo stringeva, allora si è pensato dalla Commissione, di cui io faceva parte, e della quale faccio parte tuttora, si è pensato, dico, di proporre un regolamento provvisorio, il quale provvedesse ai bisogni presenti del collegio delle provincie. Ora in questo regolamento, parlando del vice-preside, non si dice mai che egli abbia nessuna di quelle attribuzioni, le quali riflettono la contabilità e l'amministrazione, la quale risiede unicamente nel governatore; havvi anzi un articolo in questo regolamento nel quale si dice che oltre alle attribuzioni che sono descritte nel regolamento medesimo, deve il vice-preside poter ancora esercitare tutte quelle altre che il governatore stimerà di affidargli.

Tale è il regolamento provvisorio che regge attualmente il collegio delle provincie, il quale conseguentemente, a mio avviso, nulla contiene da che possa dedursi che il vice-presidente eserciti funzioni di ordine amministrativo.

VIOBA. Aggiungerò alle osservazioni fatte per parte dei preopinanti, intente a dimostrare che la qualità di vice-presidente non è impiego dell'ordine amministrativo, l'autorità di un precedente della Camera.

Nella prima Legislatura, la Camera ha riconosciuto che l'ufficio di censore, allora ancora vigente presso la regia Università, non doveva considerarsi come impiego amministrativo, e so che in quella circostanza la Camera dovette per tali discussioni accertarsi che l'ufficio di censore si riferiva a due distintissime parti: l'una, quella di amministrare, cioè porre ad esame e controllare i conti dell'amministrazione; l'altra, estranea all'amministrazione, quella vale a dire di dare il suo voto sopra le richieste che si sporgevano dagli studenti, manifestare la sua opinione sul vario modo di applicare le leggi della pubblica istruzione e simili oggetti non amministrativi. Condotta la Camera dal pensiero che si dovesse nell'ufficio di censore, come in ogni altro impiego, distinguere la parte principale e fondamentale da quelle accessorie e secondarie; e riconoscendo nello stesso tempo che principale e fondamentale nella censura era la parte estranea all'amministrazione, e che era secondaria quella per cui amministrava, ha giudicato che il censore poteva essere eletto a deputato, non essendo un impiego amministrativo. Ora questo essendo appunto il caso del vice-presidente Bersani, il quale, rispetto al collegio delle provincie esercita un'attribuzione continua, ordinaria ed essenziale, quella cioè di fare le ripetizioni e di insegnare, ed un'altra straordinaria, accidentale e secondaria, quella di supplire il governatore nell'amministrazione, pare che nella presente elezione sia da tenersi la stessa via tenuta nella elezione del già censore, e che per non essere l'impiego sostanzialmente annuo non possa ostare alla convalidazione della nomina del deputato.

Molte voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per l'annullamento dell'elezione del signor professore Bersani.

(La Camera non approva; l'elezione quindi è validata.)

PEYRONE, relatore. propone all'approvazione della Camera l'elezione del signor barone Sappa a deputato del collegio di Nuoro.

(La Camera approva.)

Collegio di Garlasco. Elettori iscritti e divisi in due sezioni 428; votanti 234.

Nelle prime due sezioni il signor ingegnere Epifanio Fagnani ebbe voti 107, il sacerdote Giuseppe Robecchi 78; gli altri dispersi sopra varie persone.

Nessuno dei candidati avendo ottenuta la maggioranza voluta dalla legge, si divenne alla seconda votazione, che diede il seguente risultato complessivo delle due sezioni: al signor ingegnere Epifanio Fagnani voti 157, al sacerdote signor Giuseppe Robecchi suo competitore 125; bollettini annullati 2: totale 284.

L'ingegnere Epifanio Fagnani venne perciò proclamato a deputato.

L'ufficio VII nella disamina dell'elezione di cui si tratta dovette occuparsi della questione dell'eleggibilità del signor Fagnani dipendente dall'impiego di ingegnere capo direttore del telegrafo che occupò realmente, e per il quale si trova al presente collocato in aspettativa; tutta la qui-

stione si ridusse a sapere se la qualità di direttore del telegrafo fosse indipendente da quella di ingegnere capo nel genio civile, della quale potesse esser investito fortuitamente per titolo e grado il direttore del telegrafo: oppure se la qualità di ingegnere capo del genio civile fosse annessa alla carica istessa di direttore del telegrafo.

L'ufficio VII, onde mettere la Camera nella condizione di apprezzare la questione nel suo vero aspetto, si procurò i due decreti reali 9 febbraio 1849; il primo determina le qualità della persona che sarà investita della direzione dei telegrafi, e l'articolo primo del decreto medesimo è concepito in questi termini:

« È aggiunto al corpo del genio civile un ingegnere capo, a cui sarà affidata la direzione generale dei telegrafi del regno, coll'annuo stipendio di lire 4000 sul bilancio dei lavori pubblici. »

Il secondo decreto reale sovra citato contiene la nomina del signor intendente della provincia di Lomellina ad ingegnere capo del genio civile per la direzione dei telegrafi.

Le conseguenze pertanto derivanti dalle disposizioni dei suddetti decreti reali sono:

1° Che provvisoriamente la direzione generale dei telegrafi è affidata ad un ingegnere capo appartenente al genio civile, pel cui effetto ne fu in detto corpo stabilito uno in soprannumero;

2° Che il signor Epifanio Fagnani avendo in aspettativa l'impiego di ingegnere capo direttore dei telegrafi, ed essendo tale qualità di ingegnere capo nel genio civile annessa ed inerente all'impiego stesso, deve perciò il detto signor Fagnani esser compreso fra quelli impiegati che in virtù delle eccezioni fatte dalla legge sono eleggibili.

Per tutte queste ragioni adunque l'ufficio VII opinò che l'elezione di cui si tratta, e nella quale furono osservate tutte le formalità volute dalla legge, dovesse approvarsi, ed io ne propongo alla Camera la convalidazione.

PALLIERI. Signori, la questione concernente all'eleggibilità del signor Fagnani che ora si presenta alla vostra decisione parmi di ben facile scioglimento, sol che si distingua l'impiego ch'egli effettivamente esercitava allorquando venne posto in aspettativa dai titoli e dai gradi di cui fosse personalmente rivestito, o che per circostanza e contro la legge fossero stati all'impiego medesimo annessi.

A termini del numero 4 dell'articolo 98 della legge del 25 marzo 1848 per determinare l'eleggibilità degli impiegati stipendiati dell'ordine amministrativo, nient'altro si può prendere in considerazione fuorchè le funzioni che realmente esercitano, non il titolo od il grado di cui possano essere altrimenti insigniti. Chiara e precisa è a questo riguardo la disposizione della legge, e ben manifesta pure si appalesa la mente del legislatore nell'aver voluto in tal modo ovviare a che fosse in balla di un ministro l'aprire od il chiudere secondo il suo arbitrio ai pubblici funzionari l'accesso alla rappresentanza nazionale.

Ora dalla relazione che abbiamo udita risulterebbe che il signor Fagnani era stato nominato direttore generale dei telegrafi. Quest'impiego è dell'ordine amministrativo e di grado inferiore a quello d'intendente generale; quindi il signor Fagnani è ineleggibile.

Signori, uno de' più gravi abusi, e più giustamente lamentato sotto il Governo assoluto, era l'arbitraria collazione di titoli e gradi, ed il creare appositamente impieghi per favorire certe persone a vece di cercare le persone che degnamente potessero coprire gl'impieghi nell'interesse dello Stato pel buon andamento della cosa pubblica. Egli è deplorabile

che questo sistema non sia cessato col Governo che, per rispondere alle speranze del magnanimo Re e della nazione dovea svellere ogni abuso fin dalle radici.

Per verità or è un anno uno de' più eminenti membri di questa e delle precedenti Legislature dichiarava nella sua qualità di ministro (e le sue parole erano accolte con unanimi applausi che avevano eco in tutta la nazione) che d'altra in poi più non si sarebbero conferiti titoli o gradi che non fossero in corrispondenza con gl'impieghi effettivamente esercitati.

Ma se il leale ministro mantenne per quanto s'aspettava al suo dicastero, e per quanto a me consta, la fatta promessa, alcuni però de' suoi colleghi ed altri ministri ritornarono nell'antica via, sulla quale tale e tanto fu il progresso che vedemmo perfino uno de' suoi successori decorare sè stesso d'un titolo, di un grado e di un'anzianità che non hanno nè anche nominale esistenza nella legge.

Ma non voglio, signori, anticipare su discussioni che a lor tempo si presenteranno alla Camera. Soggiungerò solo che fu di tanta importanza considerato presso alcune nazioni l'allontanare gli abusi dei titoli e gradi indipendenti dall'impiego realmente occupato, che ne fu fatta un'espressa disposizione nella legge fondamentale.

Io pertanto, se altri vuole seguire gli arbitrii ministeriali, mi attengo e mi atterro unicamente e costantemente nella via segnata dalle leggi ed a ciò che richiede la dignità della Camera, e voto quindi contro le conclusioni dell'ufficio VII.

TECCHIO. Ho domandato la parola semplicemente per giustificare il ministro che teneva il portafoglio de' lavori pubblici quando fu eletto il signor Fagnani all'impiego di cui si tratta da certe espressioni molto imprudentemente avventate dal preopinante.

Mi sembra che egli abbia detto che il ministro che allora reggeva i lavori pubblici introdusse l'ufficio di un ingegnere capo direttore generale dei telegrafi del regno per una specie di parzialità e di predilezione, secondo lo stile dei Governi dispotici e per favorirne il signor Fagnani.

Dichiaro prima di tutto che innanzi che il signor Fagnani venisse rivestito di quella carica io non avea mai avuto l'onore di vederlo, nè di conoscerlo pur di persona.

Ciò premesso, è a sapere che sul principio del febbraio 1848 s'intendeva d'istituire la carica d'ingegnere capo direttore generale dei telegrafi del regno; e questa carica sembrava tanto più importante da istituirsi, quantochè le linee e le stazioni telegrafiche si dovevano estendere e moltiplicare, e la direzione dei telegrafi era stata sino a quei dì, in via semplicemente precaria, sostenuta dal cavaliere Gonella, il quale la fungeva gratuitamente, ed assai più per amore a quegli studi e a quell'arte che non per sostenere propriamente un pubblico impiego.

Domandai allora informazioni per sapere chi meglio si potesse eleggere al detto ufficio. Mi fu detto che il cavaliere Gonella, molto dovizioso di casa sua, forse non avrebbe voluto accettare un impiego stipendiato, il quale gli avrebbe importato l'obbligo di adoperarsi alla istituzione e alla direzione di tutti i telegrafi, i quali, secondo le speranze che a quel tempo si nutrivano, avrebbero potuto stabilirsi anche oltre i confini del Ticino.

Dietro ciò, mi parve ragionevole di esaminare se, affidando ad altri la carica di cui si parla, non fosse opportuno di dare al Gonella un qualche compenso per le cure straordinarie che, senza lucro, avea prestate, e rilevai che al signor Gonella riescirebbe gradita la decorazione dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Io che non avevo mai data o proposta alcuna di quelle decorazioni ho stimato bene, nella peculiarità del caso, di fregiarne il Gonella. Un premio doveva pur darsi, e facendolo consistere in una semplice decorazione, non si aggravavano le finanze dello Stato. Ho quindi proposto al benefacito del Re che volesse impartire la detta decorazione nell'atto che ad altri si deputava la cura de' telegrafi, e che per conseguenza egli ne era per essere dispensato.

Lo stesso signor Gonella, anzichè sospettasse in questo procedimento un torto a lui fatto, si compiacque di farmi rendere grazie dapprima col mezzo del primo ufficiale, di scrivermi poi una lettera che mi rinnovava i ringraziamenti e di venire alla fine al Ministero a replicarmi i ringraziamenti medesimi.

D'altro canto, dalle informazioni prese, mi risultò che l'ingegnere Fagnani (il quale, torno a ripetere, prima d'allora io non avevo mai veduto) riuniva in sè tutte le qualità e di probità e di scienza e di pratica che occorreano nell'importante ufficio di direttore generale dei telegrafi del regno. Tutti veggono quanto sia soprattutto desiderabile nel direttore dei telegrafi il requisito della probità e quanta delicatezza in lui si richiegga, essendo molte volte assai gelosi i segreti che vengono a lui commessi.

Ho adunque proposto al Re che, istituita la carica di direttore dei telegrafi del regno col grado d'ingegnere capo, volesse nominare all'uopo il signor Fagnani.

Sottoscritto dal Re il decreto, mi rivolsi al ministro dell'interno perchè richiamasse il signor Fagnani dall'ufficio che allora sosteneva d'intendente della Lomellina. Ma il ministro dell'interno osservò che in quei gravissimi momenti non era prudente il distaccare dai confini dello Stato verso la Lombardia un uomo di tanta onestà e di tanta sollecitudine per la cosa pubblica, quale era il Fagnani; e quindi, per adoperare le sue parole, mi pregò di aderire a che il richiamo di quell'intendente fosse allora sospeso, o, in altri termini, che io non insistessi perchè il Fagnani dovesse recarsi subito ad assumere le sue nuove funzioni di direttore de' telegrafi del regno; questa è l'unica ragione per la quale il Fagnani non venne immediatamente ad imprendere il detto ufficio.

Conchiudo adunque: il provvedimento di cui parliamo non essere stato per nulla un torto fatto al signor Gonella, il quale fu remunerato in modo non incongruo delle anteriori sue prestazioni; non essere stato per nulla un favore reso al Fagnani, il quale fu nominato non ad un grado senza ufficio, ma sibbene ad un impiego al quale egli avrebbe dovuto dedicare tutta l'opera sua, ed essere io stato ispirato unicamente dall'idea di giovare al servizio pubblico istituendo una carica che era necessaria ed affidandola a persona della quale io mi credo benemerito di aver fatta la scelta.

DURANDO. Io appoggio le conclusioni dell'ufficio per la validità di questa elezione. Non entrerò nella discussione che ha sollevato l'onorevole deputato Pallieri, poichè mi pare che sufficientemente gli abbia risposto il deputato Tecchio; voglio solamente osservare all'onorevole deputato Pallieri che egli disse che la direzione dei telegrafi può avere un carattere amministrativo. A questo riguardo bisognerebbe determinare a quale epoca si riferisce la direzione suddetta. Qui vi sono due cose da osservare: trattandosi di stabilire una linea telegrafica, è un'operazione (secondo me) tecnica, speciale degl'ingegneri. Quando poi questa linea è determinata, allora la direzione di un telegrafo può considerarsi come una funzione amministrativa. Se noi ci rapportiamo al tempo cui si riferisce il decreto del Governo, in data del 9 febbraio, col quale fu aggiunta al corpo degl'ingegneri la sezione dei te-

legrafi, noi vediamo che veramente si aggiunse al corpo sud-detto degl'ingegneri come cosa tecnica; epperò io ritengo che, riferendosi a quell'epoca in cui fu fatto il decreto, il Governo non fece abuso di potere, nè interpretò male la natura della direzione dei telegrafi ammettendola annessa al corpo degl'ingegneri, di cui può benissimo far parte, sinchè non è definitivamente stabilito questo genere d'impiego, il quale, essendo tutt'affatto tecnico, non entra nell'ordine amministrativo. Certo che allorquando la linea è stabilita e che si tratta solamente di dirigere la corrispondenza, io crederei che allora possa determinarsi come appartenente all'ordine amministrativo, giacchè il telegrafo infine non è che una posta atmosferica, non è che una comunicazione di questo genere; ma poichè il signor Fagnani era incaricato di tale direzione, ed i telegrafi non esistevano ancora, così il Governo

pensò bene di unire tale direzione al corpo degl'ingegneri, quindi io adotto le conclusioni dell'ufficio.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio per l'approvazione dell'elezione del deputato Fagnani.

(La Camera approva.)

Avverto i membri dell'ufficio II essersi distribuite tre carte relative a tre elezioni, e così io li inviterei a radunarsi per lo meno domani alle ore 11.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Continuazione della verificaione di poteri;
Nomina dell'ufficio definitivo della Presidenza.

TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1849

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO FRASCHINI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. *Giuramento di alcuni deputati — Verificazione di poteri — Elezione dell'ufficio definitivo di Presidenza.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario provvisorio, legge il processo verbale della tornata antecedente.

(I deputati Elena e Botta prestano giuramento.)

PRESIDENTE. Essendo ora la Camera in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PALLIERI, relatore dell'ufficio VII, propone alla Camera la convalidazione dell'elezione del signor Fois Domenico, consigliere d'appello in ritiro, a deputato del 2° collegio di Cagliari.

(La Camera approva.)

Per le ragioni già addotte l'altro ieri a riguardo dei consiglieri d'appello, propone alla Camera l'annullamento dell'elezione del signor Pasquale Tola, consigliere d'appello, fatta nel 1° collegio di Sassari.

(La Camera annulla.)

Propone alla Camera la convalidazione dell'elezione del signor cavaliere D. Giovanni Siotto-Pintor, consigliere d'appello in ritiro, a deputato del 2° collegio di Nuoro.

(La Camera approva.)

TECCHIO, relatore dell'ufficio I, propone alla Camera la convalidazione dell'elezione dei signori:

Maggior generale Boyl a deputato del 1° collegio d'Iglesias;

Marchese Francesco Maria Sauli a deputato del collegio di Levanto;

Barone Giuseppe Sappa a deputato del 2° collegio d'Isili.

(La Camera approva.)

Riferisce sull'elezione dell'avvocato Benedetto Mollard a deputato del collegio di La Motte-Servolex.

Nell'ufficio (soggiunge il relatore) sorse qualche dubbio sull'ammissibilità dell'eletto, dacchè si asseriva avesse avuto dal Governo tale impiego che era incompatibile colle funzioni di deputato. Perciò se ne chiesero informazioni al Ministero. Se n'ebbe la seguente risposta:

« In risposta all'apprezzatissima lettera della S. V. III^{ma} del 24 di questo mese, ho l'onore di significarle che il signor avvocato Benedetto Mollard, deputato, venne difatti nominato ad un impiego dell'amministrazione superiore, ma che egli non stimò di accettarlo.

« Approfitto di questa circostanza, » ecc.

Essendo pertanto tolto così di mezzo l'obbietto del dubbio, l'ufficio conchiuse per la validazione di quest'elezione, ed io ve ne propongo a suo nome la conferma.

(La Camera approva.)

GIANONE, relatore dell'ufficio II, per le ragioni già addotte riguardo ai consiglieri d'appello, propone l'annullamento dell'elezione del signor cavaliere Stanislao Caboni, consigliere d'appello, fatta dal 2° collegio d'Iglesias.

(La Camera annulla.)